



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Alle Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/A
00136 ROMA

C.G.I.L.-F.P.- Via Leopoldo Serra, n.31
00153 - ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 ROMA

C.I.S.L. -F.P.S.- Via Lancisi, 25
00161 ROMA

C.I.S.L. -F.P.S./P.P. - Via Lancisi, 21
00161 ROMA

U.I.L. - P.A. - Via Emilio Lepido, 46
00157 ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 ROMA

CONFSAL - U.N.S.A. -
Via della Trinità dei Pellegrini, 1 - 00186 ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

R.D.B.-P.I.- Via dell'Aeroporto, 129
00187 ROMA

C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 ROMA

F.L.P. - Via Piave, n. 61
00175 ROMA

Si.A.P.Pe. Via Belice, 13
00012 GUIDONIA (Roma)

U.S.P.P. (UGL FNPP CLPP LISIAP)
Via G. Mompiani, 77
00192 ROMA

F.S.A C.N.P.P. - Via degli Arcelli C.P.18208
00164 ROMA

OGGETTO: Convenzioni per la concessione prestiti per il personale dell'Amministrazione Penitenziaria.

Per opportuna informativa si trasmettono le allegate note della Direzione Generale del Personale e della Formazione, inerenti l'argomento in oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione
Trattamento economico – giuridico del personale
di polizia penitenziaria
Roma, li

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni Generali del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione dell'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari

Ai Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
per Adulti

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo
"G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

Al Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio
e della Contabilità

LORO SEDI

Oggetto: Convenzione con la EUROFIDITALIA S.p.A. – Viale Tupini Umberto, n. 102 – 00144 Roma, per la concessione di prestiti al personale dell'Amministrazione Penitenziaria, con ritenuta di quote sullo stipendio.



GDAP-0032018-2009

PU-GDAP-2000-27/01/2009-0032018-2009

5 p.



Ministero della Giustizia

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 22/12/2008 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e la EUROFIDITALIA S.p.A. – valida fino al 31/12/2010, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione ribadisce, all'articolo 1, che “...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ...”.

Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito della ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.

Alla EUROFIDITALIA S.p.A. – sono stati confermati i seguenti codici meccanografici:

D1112 E D1233 per prestiti e/o mutui garantiti dall' INPDAP;

D1116 per prestiti in regime di convenzione;

D2320 per prestiti con garanzia assicurativa;

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti **addebiti per il responsabile del procedimento.**

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 8 della convenzione allegata il quale prevede “ l'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 4 (quattro) punti percentuali al “tasso soglia”, così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 – Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria “Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio” -. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. L'eventuale inadempimento di




Ministero della Giustizia

quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.”

I tassi in questione potranno essere verificati sul sito internet www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm.

Le direzioni, nell'osservare scrupolosamente le disposizioni impartite, vorranno segnalare al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità- Via Arenula 70 - 00186 Roma Fax: 0668892770 - Tel: 0668852960, eventuali irregolarità o violazioni della convenzione allegata.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti. -


IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo DE PASCALIS



UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità



m_49.006.30/12/2008.0064083.U



Direzione Generale del Personale e della Formazione - D.A.P.
Ufficio II – Sezione II
Trattamento giuridico ed economico
L.go Luigi Daga, 3 – 00164 Roma

| |
|---|
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA SEGRETERIA GENERALE |
| 14 GEN. 2009 |
| N° N° |

Direzione Generale per il Bilancio e della Contabilità - D.A.P.
Ufficio II
Adempimenti contabili
L.go Luigi Daga, 3 – 00164 Roma

Oggetto: Comunicazione stipula convenzioni per prestiti su delega.

Si comunica, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, che questa Direzione Generale ha proceduto alla stipula di apposita convenzione con le società di seguito indicate:

- **EUROFIDITALIA S.p.A.**

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe BELSITO)



GDAP-0012870-2009

PE-GDAP-1a00-14/01/2009-0012870-2009



Ministero della Giustizia

Il **Ministero della Giustizia** - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - codice fiscale 80184430587, di seguito denominato come "Amministrazione", nella persona del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta l'11/5/1946,

E

la **Euro Fiditalia S.p.A.**, di seguito denominato come "Istituto", con sede legale in Roma, Viale Tupini Umberto, 102 c.a.p. 00144 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 04521261000 nella persona dell'avvocato Gianluigi Casabona, nato a Milano il 15/01/1973 C.F. CSBGLG73A15F205T, delegato dall'Istituto alla firma della presente convenzione.

PREMESSO

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata;
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio;
- che i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde, altresì, per propria inadempienza nei confronti del delegatario dipendente da azioni giudiziarie sugli stipendi.

VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.P.R. 28 luglio 1950, n.895;
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria;
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
 - n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.46 prot. 164511 dell'8/8/1995 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.63 prot. 193711 del 6/10/1996 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 -Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
 - n. 1712/CRL/3620 del 19/11/2003 - Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità;
 - n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro;





- n. 13 prot. n. 34404 del 13/3/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 646 prot. n. 65838 del 13/4/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.
- Vista la legge 14 maggio 2005, n.80 art.13 bis;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.313 del 27/12/06;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.45 del 7/3/07;

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - si impegna ad operare le ritenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi degli artt. 34 e 54 dello stesso T.U. n.180/1950, così come modificati dall'art. 1 comma 137 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.

ARTICOLO 2

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del T.U. n. 180/1950 od altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

ARTICOLO 3

L'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c bancario n. 811100 ABI 05256 - CAB 16300 – IBAN: IT 66 Y 05256 16300 000000811100, in essere presso la Banca Popolare Di Crotone, via di Santa Caterina d'Alessandria s.n.c. cap 89100, intestato





all'Istituto delegatario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

ARTICOLO 4

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a € 1,10 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di € 240,00.

Qualora, a decorrere dal secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a € 0,92 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto, sul c/c postale n. 11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cap. X - cap. 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 5

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

ARTICOLO 6

Le parti manifestano espressamente il proprio assenso affinché le delegazioni convenzionali possa avere anche una durata fino a 120 mesi.

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro.

ARTICOLO 7

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

ARTICOLO 8



L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 4 (quattro) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n.108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 9

L'istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, la tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 10

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 11

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero.

Restano confermati e comunque distinti i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti previsti nel presente accordo.

ARTICOLO 12



La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 13

Agli effetti del presente atto, il Ministero della Giustizia elegge il proprio domicilio in Roma via Arenula n.70 e l'Istituto delegatario - Eruo Fiditalia S.p.A. - presso la propria sede legale in Roma.

ARTICOLO 14

La presente convenzione entra in vigore dal 1° gennaio 2009 e si intende valida fino al 31 dicembre 2010, con esclusione di tacito rinnovo.

ARTICOLO 15

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, firmato e sottoscritto.

Roma, 22 dicembre 2008

Per il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità.

Il Direttore generale
(dott. Giuseppe Belsito)



Per la Euro Fiditalia S.p.A.

Il Procuratore speciale
(Avv.to Gianluigi Casabona)



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione
Trattamento economico – giuridico del personale
di polizia penitenziaria
Roma, li

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni Generali del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione dell'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari

Ai Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
per Adulti

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo
"G. Altavista"


Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

Al Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio
e della Contabilità

LORO SEDI

Oggetto: Convenzione con la RACES S.p.A. – Piazza Duca D' Aosta, 8 - Milano, per
la concessione di prestiti al personale dell'Amministrazione Penitenziaria,
con ritenuta di quote sullo stipendio.



v.c.f.



Ministero della Giustizia

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 18/12/2008 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e la RACES S.p.A. valida fino al 31/12/2010, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione ribadisce, all'articolo 1, che **"...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ..."**.

Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito della ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.

Alla RACES S.p.A. sono stati confermati i seguenti codici meccanografici:

D1113 per prestiti in regime di convenzione;

D1220 e D1161 per prestiti e/o mutui garantiti dall' INPDAP;

D2334 per prestiti con garanzia assicurativa.

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti **addebiti per il responsabile del procedimento.**

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 8 della convenzione allegata il quale prevede " l'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 4 (quattro) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 – Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio" -. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. L'eventuale inadempimento di




Ministero della Giustizia

quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.”

I tassi in questione potranno essere verificati sul sito internet www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm.

Le direzioni, nell'osservare scrupolosamente le disposizioni impartite, vorranno segnalare al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità- Via Arenula 70 - 00186 Roma Fax: 0668892770 - Tel: 0668852960, eventuali irregolarità o violazioni della convenzione allegata.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti. -


 IL DIRETTORE GENERALE
 Dr. Massimo DE PASCALIS




Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità



Direzione Generale del Personale e della Formazione - D.A.P.
Ufficio II – Sezione II
Trattamento giuridico ed economico
L.go Luigi Daga, 3 – 00164 Roma



Direzione Generale per il Bilancio e della Contabilità - D.A.P.
Ufficio II
Adempimenti contabili
L.go Luigi Daga, 3 – 00164 Roma

Oggetto: Comunicazione stipula convenzioni per prestiti su delega.

Si comunica, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, che questa Direzione Generale ha proceduto alla stipula di apposita convenzione con le società di seguito indicate:

- **RACES S.p.A.**

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe BEISITO)



Ministero della Giustizia

Il **Ministero della Giustizia** - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - codice fiscale 80184430587, di seguito denominato come "Amministrazione", nella persona del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta l'11/5/1946,

E


la **Races S.p.A.**, di seguito denominato come "Istituto", con sede legale in Milano, Piazza Duca D'Aosta, 8 c.a.p. 20124 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 06687660636 nella persona del Dott. Massimo Bracale, nato a Venezia il 25/4/1966 C.F. BRCMSM66D25L736R, amministratore delegato dell'Istituto.

PREMESSO

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata.
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio.
- che i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde, altresì, per propria inadempienza, da azioni giudiziarie sugli stipendi nei confronti del delegatario dipendente.

VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.P.R. 28 luglio 1950, n.895;
- viste le venti disposizioni in materia di trasparenza bancaria;
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
 - n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.46 prot. 164511 dell'8/8/1995 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.63 prot. 193711 del 6/10/1996 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 -Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
 - n. 1712/CRL/3620 del 19/11/2003 - Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità;
 - n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;





- n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro;
- n. 13 prot. n. 34404 del 13/3/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 646 prot. n. 65838 del 13/4/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.
- Vista la legge 14 maggio 2005, n.80 art.13 bis;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.313 del 27/12/06;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.45 del 7/3/07;

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - si impegna ad operare le ritenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi degli artt. 34 e 54 dello stesso T.U. n.180/1950, così come modificati dall'art. 1 comma 137 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.

ARTICOLO 2

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del T.U. n. 180/1950 od altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

ARTICOLO 3

L'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c bancario IBAN IT34U0300203443000004351629, in essere presso la Unicredit Banca di Roma – con sede in



Via Verdi, 18/B - 80133 Napoli, intestato all'Istituto delegatario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

ARTICOLO 4

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a € 1,10 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di € 240,00.

Qualora, a decorrere dal secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a € 0,92 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto, sul c/c postale n. 11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cap. X - cap. 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 5

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

ARTICOLO 6

Le parti manifestano espressamente il proprio assenso affinché le delegazioni convenzionali possa avere anche una durata fino a 120 mesi.

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro.

ARTICOLO 7

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

ARTICOLO 8



L'Istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 4 (quattro) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n.108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 9

L'Istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, la tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 10

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 11

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero.

Restano confermati e comunque distinti i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti previsti nel presente accordo.

ARTICOLO 12

La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 13

Agli effetti del presente atto, il Ministero della Giustizia elegge il proprio domicilio in Roma via Arenula n.70 e l'Istituto delegatario - Races S.p.A. - presso la propria sede legale in Napoli.

ARTICOLO 14

La presente convenzione entra in vigore dal 1° gennaio 2009 e si intende valida fino al 31 dicembre 2010, con esclusione di tacito rinnovo.


ARTICOLO 15

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.


Letto, firmato e sottoscritto.

Roma, 18 dicembre 2008

Per il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità.


Il Direttore generale
(dott. Giuseppe Belsito)

Per la Races S.p.A.


Il legale rappresentante
(Dott. Massimo Bracale)





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Trattamento economico – giuridico del personale

di polizia penitenziaria

Roma, li

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni Generali del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione dell'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari

Ai Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
per Adulti

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo
"G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

Al Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio
e della Contabilità

LORO SEDI

Oggetto: Convenzione con la BHW BAUSPARKASSE AG – Cassa di Risparmio e
Creditizio Edilizio S.p.A., Viale del Lavoro, n 41 – Verona, per la
concessione di prestiti al personale dell'Amministrazione Penitenziaria, con
ritenuta di quote sullo stipendio.

. / .



GDAP-0031994-2009

PU-GDAP-2000-27/01/2009-0031994-2009

v. p.



Ministero della Giustizia

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 10/12/2008 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e la BHW BAUSPARKASSE AG - Cassa di Risparmio e Creditizio Edilizio S.p.A. valida fino al 31/12/2010, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione ribadisce, all'articolo 1, che **"...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ..."**.

Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito della ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.

Alla BHW BAUSPARKASSE AG - Cassa di Risparmio e Creditizio Edilizio S.p.A. è stato confermato il seguente codice meccanografico:

D1132 per prestiti in regime di convenzione;

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti **addebiti per il responsabile del procedimento.**

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 8 della convenzione allegata il quale prevede " l'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 4 (quattro) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio" -. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. L'eventuale inadempimento di



Ministero della Giustizia

quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.”

I tassi in questione potranno essere verificati sul sito internet www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm.

Le direzioni, nell'osservare scrupolosamente le disposizioni impartite, vorranno segnalare al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità- Via Arenula 70 - 00186 Roma Fax: 0668892770 - Tel: 0668852960, eventuali irregolarità o violazioni della convenzione allegata.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti. -


IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo DE PASCALIS



UILPA Penitenziari
www.polpenul.it

Stabilità e bilancio

1-08
f



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità



m_49.D0G.11/12/2008.0061226.U

Direzione Generale del Personale e della Formazione - D.A.P.
Ufficio II – Sezione II
Trattamento giuridico ed economico
L.go Luigi Daga, 3 – 00164 Roma

Direzione Generale per il Bilancio e della Contabilità - D.A.P.
Ufficio II
Adempimenti contabili
L.go Luigi Daga, 3 – 00164 Roma

Oggetto: Comunicazione stipula convenzioni per prestiti su delega.

Si comunica, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, che questa Direzione Generale ha proceduto alla stipula di apposita convenzione con le società di seguito indicate:

- **BHW Bausparkasse AG – Cassa di Risparmio e Credito Edilizio S.p.A.**

Asse di bilancio
19.12

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe BELSITO)



GDAP-0433064-2008

PE-GDAP-1a00-17/12/2008-0433064-2008



Ministero della Giustizia

Il **Ministero della Giustizia** – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi (codice fiscale 80184430587) (di seguito denominato come "Amministrazione"), nella persona del Direttore Generale del Bilancio e Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta il 11/5/1946,

E

la **BHW Bausparkasse AG – Cassa di Risparmio e Credito Edilizio S.p.A.** – Viale del Lavoro, 41 – 37135 Verona (codice fiscale n.01666200215) (di seguito denominato "Istituto") nella persona del Dott. Reiner NICKLISCH, nato a Hameln (Germania) il 20.06.1950, cittadinanza Tedesca, (C.F. NCK RNR 50H20Z 112M), in qualità di Direttore Generale della Società ed abilitato alla firma della presente convenzione in forza di giusti titoli.

PREMESSO

- che l'Istituto concede, fatte salve contrarie indicazioni della casa madre tedesca, crediti e mutui ipotecari ai dipendenti del Ministero della Giustizia, in forma agevolata con l'abbattimento dello 0,20% (zero/venti punti base) sui tassi BHW in vigore di volta in volta presso l'Istituto medesimo.
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata.
- che i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde, altresì, per propria inadempienza nei confronti del delegatario, dipendente da azioni giudiziarie sugli stipendi.

VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950;
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria;
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
- n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998 -Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
- n.46 prot. 164511 dell'8/8/1995 -Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
- n.63 prot. 193711 del 6/10/1996 -Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
- n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 -Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;





- n. 1712/CRL/3620 del 19/11/2003 – Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità;
- n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro;
- n. 13 prot. n. 34404 del 13/3/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 646 prot. n. 65838 del 13/4/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro;
- Vista la legge 14 maggio 2005, n. 80 art. 13 bis;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 313 del 27/12/06;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 45 del 7/3/07;

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – si impegna ad operare le ritenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi degli artt. 34 e 54 dello stesso T.U. n.180/1950, così come modificati dall'art.1 comma 137 della Legge 30 dicembre 2004 n.311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.

ARTICOLO 2

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n° 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60,61 e 62 del T.U. n°180/1950 od altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

ARTICOLO 3

L'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c bancario n° 4016649 ABI 03240 CAB 58480 in essere presso la banca di Trento e Bolzano, con sede in Via Kennedy, 248 - 39055 Laives (BZ), intestato all'Istituto delegatario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

ARTICOLO 4

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a €1,00 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di €240,00.

Qualora, a decorrere da secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a €0,84 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto, sul c/c postale n.11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero de Tesoro, cap X – cap 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 5

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

ARTICOLO 6

Le parti manifestano espressamente il proprio assenso affinché le delegazioni convenzionali possa avere anche una durata fino a 120 mesi.

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale del Tesoro.

ARTICOLO 7

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.



ARTICOLO 8

L'Istituto si impegna a garantire per le "delegazioni assimilate", anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che nei confronti di tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 4 (quattro) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 9

L'Istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, la tabella delle operazioni di finanziamento relative alle "Delegazioni assimilate" alla categoria dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- Decorrenza e scadenza finanziamento

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 10

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto

ARTICOLO 11

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero.

Restano confermati e comunque distinti i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti previsti nel presente accordo.

ARTICOLO 12



La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 13

Agli effetti del presente atto, il Ministero della Giustizia elegge il proprio domicilio in Roma via Arenula n. 70 e l'Istituto delegatario - BHW Bausparkasse AG - Succursale Italiana presso la propria sede legale in Viale del Lavoro n. 41 - 37135 Verona.

ARTICOLO 14

La presente convenzione entra in vigore dal 1° gennaio 2009 e si intende valida fino al 31 dicembre 2010, con esclusione di tacito rinnovo.

ARTICOLO 15

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto firmato e sottoscritto.

Roma, li 10 DIC. 2008

Per il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria, del personale e di servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe BELSITO)



Per la BHW Bausparkasse AG – Cassa di Risparmio e Credito Edilizio S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Reiner NICKLISCH)



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Trattamento economico – giuridico del personale
di polizia penitenziaria
Roma, li

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni Generali del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione dell'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari

Ai Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
per Adulti

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo
"G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario


e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

Al Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio
e della Contabilità

LORO SEDI

Oggetto: Convenzione con la ITALPRESTITI S.p.A. – Via Rimassa n 64/5 - 16129
Genova, per la concessione di prestiti al personale dell'Amministrazione
Penitenziaria, con ritenuta di quote sullo stipendio.

. / .



Vsp.



Ministero della Giustizia

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 17/12/2008 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e la ITAL PRESTITI S.p.A. valida fino al 31/12/2010, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione ribadisce, all'articolo 1, che "...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ...".

Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito della ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.

Alla ITALPRESTITI S.p.A. sono stati confermati i seguenti codici meccanografici:

- D1122** per prestiti garantiti dall' INPDAP;
- D1126** per prestiti in regime di convenzione;
- D2341** per prestiti con garanzia assicurativa.

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti **addebiti per il responsabile del procedimento.**

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 8 della convenzione allegata il quale prevede " l'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 4 (quattro) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 – Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio" -. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. L'eventuale inadempimento di




Ministero della Giustizia

quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.”

I tassi in questione potranno essere verificati sul sito internet www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm.

Le direzioni, nell'osservare scrupolosamente le disposizioni impartite, vorranno segnalare al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità- Via Arenula 70 - 00186 Roma Fax: 0668892770 - Tel: 0668852960, eventuali irregolarità o violazioni della convenzione allegata.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti. -


IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo DE PASCALIS



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità

Direzione Generale del Personale e della Formazione - D.A.P.
Ufficio II – Sezione II
Trattamento giuridico ed economico
L.go Luigi Daga, 3 – 00164 Roma

Direzione Generale per il Bilancio e della Contabilità - D.A.P.
Ufficio II
Adempimenti contabili
L.go Luigi Daga, 3 – 00164 Roma

Oggetto: Comunicazione stipula convenzioni per prestiti su delega.

Si comunica, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, che questa Direzione Generale ha proceduto alla stipula di apposita convenzione con le società di seguito indicate:

- **ITALPRESTITI S.p.A.**

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe BELSITO)



Ministero della Giustizia

Il **Ministero della Giustizia** - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - codice fiscale 80184430587, di seguito denominato come "Amministrazione", nella persona del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta l'11/5/1946,

E

la **ITAL Prestiti S.p.A.**, di seguito denominato come "Istituto", con sede legale in Via Rimassa n. 64/5 - 16129 Genova (codice fiscale e partita I.V.A. n. 03848790105) nella persona del Rag. Stefano Picasso, nato a Genova il 13/12/1970 (C.F. PCS SFN 70T13D969V), in qualità di amministratore.

PREMESSO

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata;
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio;
- che i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde, altresì, per propria inadempienza nei confronti del delegatario dipendente da azioni giudiziarie sugli stipendi.

VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.P.R. 28 luglio 1950, n.895;
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria;
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
 - n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.46 prot. 164511 dell'8/8/1995 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.63 prot. 193711 del 6/10/1996 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 -Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
 - n. 1712/CRL/3620 del 19/11/2003 - Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità;
 - n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;



Corso Buenos Aires, 112/r - Genova, intestato all'Istituto
ITAL Prestiti S.p.A., entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

ARTICOLO 4

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a € 1,10 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di € 240,00.

Qualora, a decorrere dal secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a € 0,92 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto, sul c/c postale n. 11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cap. X - cap. 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 5

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

ARTICOLO 6

Le parti manifestano espressamente il proprio assenso affinché le delegazioni convenzionali possa avere anche una durata fino a 120 mesi.

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro.

ARTICOLO 7

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

ARTICOLO 8





L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 4 (quattro) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n.108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 9

L'istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, la tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 10

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 11

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero.

Restano confermati e comunque distinti i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti previsti nel presente accordo.

ARTICOLO 12

La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 13

Agli effetti del presente atto, il Ministero della Giustizia elegge il proprio domicilio in Roma via Arenula n.70 e l'Istituto delegatario - ITAL Prestiti S.p.A. - presso la propria sede legale in Genova.

ARTICOLO 14

La presente convenzione entra in vigore dal 1° gennaio 2009 e si intende valida fino al 31 dicembre 2010, con esclusione di tacito rinnovo.

ARTICOLO 15


Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, firmato e sottoscritto.


Roma, 17 DIC. 2008



Per il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità.


Il Direttore generale
(dott. Giuseppe Belsito)

Per la ITAL Prestiti S.p.A.


Il legale rappresentante
(Rag. Stefano Ricasso)



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Trattamento economico – giuridico del personale
di polizia penitenziaria

Roma, li

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni Generali del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione dell'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari

Ai Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
per Adulti

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo
"G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

Al Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio
e della Contabilità

LORO SEDI

Oggetto: Convenzione con la FLASHBANK S.p.A., Via Borganuovo n. 24 – 20121
Milano, per la concessione di prestiti al personale dell'Amministrazione
Penitenziaria, con ritenuta di quote sullo stipendio.

. / .



GDAP-0031976-2009

PU-GDAP-2000-27/01/2009-0031976-2009

V^K
P.



Ministero della Giustizia

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 17/12/2008 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e la FLASH BANK S.p.A, valida fino al 31/12/2010, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione dispone, all'articolo 1, che **"...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ..."**.

Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito della ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.

Alla FLASHBANK ITALIA S.p.A sono stati confermati i seguenti codici meccanografici:

D1146 per prestiti in regime di convenzione;

D1164 e D1238 per prestiti e/o mutui garantiti dall'INPDAP;

D2342 per cessioni del quinto dello stipendio assicurate.

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti **addebiti per il responsabile del procedimento.**

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 8 della convenzione allegata il quale prevede "L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 4 (quattro) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 – Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio" -.

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione




Ministero della Giustizia

occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione della presente convenzione, senza obbligo di preavviso".

I tassi in questione potranno essere verificati sul sito internet www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm.

Le Direzioni, nell'osservare scrupolosamente le disposizioni impartite, vorranno segnalare al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità- Via Arenula 70 - 00186 Roma (Fax: 0668892770 - Tel: 0668852960), eventuali irregolarità o violazioni della convenzione allegata.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti. -


IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo DE PASCALIS



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità



Direzione Generale del Personale e della Formazione - D.A.P.
Ufficio II - Sezione II
Trattamento giuridico ed economico
L.go Luigi Daga, 3 - 00164 Roma

Direzione Generale per il Bilancio e della Contabilità - D.A.P.
Ufficio II
Adempimenti contabili
L.go Luigi Daga, 3 - 00164 Roma

Oggetto: Comunicazione stipula convenzioni per prestiti su delega.

Si comunica, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, che questa Direzione Generale ha proceduto alla stipula di apposita convenzione con le società di seguito indicate:

- **FlashBank S.p.A.**

Ass.to Dr. Modugno

05
01
09

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe BELSITO)



GDAP-0443212-2008
PE-GDAP-1a00-30/12/2008-0443212-2008

| |
|---|
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA SEGRETARIA GENERALE |
| 30 DIC. 2008 |
| N° |
| N° |



Ministero della Giustizia

Il **Ministero della Giustizia** - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - codice fiscale 80184430587, di seguito denominato come "Amministrazione", nella persona del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta l'11/5/1946,

E

la **FlashBank S.p.A.**, di seguito denominato come "Istituto", con sede legale in Milano, Via Borgonuovo, 24 Milano c.a.p. 20121 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 03598600371 nella persona del Rag. Galbiati Tiziano Giuseppe, nato a Pioltello (MI) il 13/02/1960 C.F. GLBTNG60B13G686I, delegato dall'Istituto alla firma della presente convenzione.

PREMESSO

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata;
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio;
- che i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde, altresì, per propria inadempienza nei confronti del delegatario dipendente da azioni giudiziarie sugli stipendi.

VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.P.R. 28 luglio 1950, n.895;
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria;
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
 - n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.46 prot. 164511 dell'8/8/1995 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.63 prot. 193711 del 6/10/1996 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 -Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
 - n. 1712/CRL/3620 del 19/11/2003 - Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità;
 - n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro;





- n. 13 prot. n. 34404 del 13/3/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 646 prot. n. 65838 del 13/4/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.
- Vista la legge 14 maggio 2005, n.80 art.13 bis;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.313 del 27/12/06;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.45 del 7/3/07;

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - si impegna ad operare le ritenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi degli artt. 34 e 54 dello stesso T.U. n.180/1950, così come modificati dall'art. 1 comma 137 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.

ARTICOLO 2

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del T.U. n. 180/1950 od altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

ARTICOLO 3

L'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c bancario n° 22582 - ABI 06050 CAB 15501, codice IBAN IT 56 G 0220022582 in essere presso Cassa Risparmio della Provincia di Chieti (Carichieti), intestato all'Istituto delegatario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.



ARTICOLO 4

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a € 1,10 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di € 240,00.

Qualora, a decorrere dal secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a € 0,92 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto, sul c/c postale n. 11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cap. X - cap. 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 5

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

ARTICOLO 6

Le parti manifestano espressamente il proprio assenso affinché le delegazioni convenzionali possa avere anche una durata fino a 120 mesi.

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro.

ARTICOLO 7

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

ARTICOLO 8



L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 4 (quattro) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n.108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 9

L'istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, la tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 10

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 11

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero.

Restano confermati e comunque distinti i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti previsti nel presente accordo.

ARTICOLO 12



La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 13

Agli effetti del presente atto, il Ministero della Giustizia elegge il proprio domicilio in Roma via Arenula n.70 e l'Istituto delegatario - FlashBank S.p.A. - presso la propria sede legale in Milano.

ARTICOLO 14

La presente convenzione entra in vigore dal 1° gennaio 2009 e si intende valida fino al 31 dicembre 2010, con esclusione di tacito rinnovo.

ARTICOLO 15

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, firmato e sottoscritto.

Roma, 17 dicembre 2008

Per il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità.

Il Direttore generale
(dott. Giuseppe Belsito)

Per la FlashBank S.p.A.

Il Procuratore speciale
(Rag. Tiziano Giuseppe Galbiati)





Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione
Trattamento economico – giuridico del personale
di polizia penitenziaria
Roma, li

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni Generali del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione dell'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari

Ai Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
per Adulti

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo
"G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

Al Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio
e della Contabilità

LORO SEDI

Oggetto: Convenzione con la KTESIOS S.p.A., Corso Vittorio Emanuele II n.154 –
Roma, per la concessione di prestiti al personale dell'Amministrazione
Penitenziaria, con ritenuta di quote sullo stipendio.



GDAP-0031970-2009

PU-GDAP-2000-27/01/2009-0031970-2009

S. P.



Ministero della Giustizia

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 18/12/2008 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e la KTESIOS S.p.A. valida fino al 31/12/2010, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione ribadisce, all'articolo 1, che "...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ...".

Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito della ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.

Alla KTESIOS S.p.A. sono stati confermati i seguenti codici meccanografici:

D1154 per prestiti in regime di convenzione;

D1162 per prestiti e/o mutui garantiti dall'INPDAP;

D2331 per prestiti con garanzia assicurativa.

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti **addebiti per il responsabile del procedimento.**

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 8 della convenzione allegata il quale prevede " l'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 4 (quattro) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 – Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio" -. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. L'eventuale inadempimento di




Ministero della Giustizia

quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.”

I tassi in questione potranno essere verificati sul sito internet www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm.

Le direzioni, nell'osservare scrupolosamente le disposizioni impartite, vorranno segnalare al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità- Via Arenula 70 - 00186 Roma Fax: 0668892770 - Tel: 0668852960, eventuali irregolarità o violazioni della convenzione allegata.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti. -


IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo DE PASCALIS



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità

Direzione Generale del Personale e della Formazione - D.A.P.

Ufficio II – Sezione II

Trattamento giuridico ed economico

L.go Luigi Daga, 3 – 00164 Roma



Direzione Generale per il Bilancio e della Contabilità - D.A.P.

Ufficio II

Adempimenti contabili

L.go Luigi Daga, 3 – 00164 Roma



Oggetto: Comunicazione stipula convenzioni per prestiti su delega.

Si comunica, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, che questa Direzione Generale ha proceduto alla stipula di apposita convenzione con le società di seguito indicate:

- **KTESIOS S.p.A.**


IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe BELSITO)



Ministero della Giustizia

Il **Ministero della Giustizia** - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - codice fiscale 80184430587, di seguito denominato come "Amministrazione", nella persona del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta l'11/5/1946,

E

la **Ktesios S.p.A.**, di seguito denominato come "Istituto", con sede legale in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 154 c.a.p. 00186 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 04084061003 nella persona del Dott. Marco Filippi, nato a Roma il 7.5.1969 C.F. FLPMRC69E07H501P, delegato dall'Istituto alla firma della presente convenzione.

PREMESSO

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata;
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio;
- che i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde, altresì, per propria inadempienza nei confronti del delegatario dipendente da azioni giudiziarie sugli stipendi.

VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.P.R. 28 luglio 1950, n.895;
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria;
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
- n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
- n.46 prot. 164511 dell'8/8/1995 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
- n.63 prot. 193711 del 6/10/1996 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
- n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 -Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 1712/CRL/3620 del 19/11/2003 - Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità;
- n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro;





- n. 13 prot. n. 34404 del 13/3/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 646 prot. n. 65838 del 13/4/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.
- Vista la legge 14 maggio 2005, n.80 art.13 bis;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.313 del 27/12/06;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.45 del 7/3/07;

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - si impegna ad operare le ritenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi degli artt. 34 e 54 dello stesso T.U. n.180/1950, così come modificati dall'art. 1 comma 137 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.

ARTICOLO 2

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del T.U. n. 180/1950 od altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

ARTICOLO 3

L'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c bancario n. 5981 ABI 5428 - CAB 03200 – IT 82 O 05428 03200 0000000005981, in essere presso la Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino, Via dei Crociferi, 44 c.a.p. 00187 Roma, intestato all'Istituto KTESIOS S.p.A., entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.



ARTICOLO 4

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a € 1,10 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di € 240,00.

Qualora, a decorrere dal secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a € 0,92 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto, sul c/c postale n. 11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cap. X - cap. 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 5

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

ARTICOLO 6

Le parti manifestano espressamente il proprio assenso affinché le delegazioni convenzionali possa avere anche una durata fino a 120 mesi.

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro.

ARTICOLO 7

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

ARTICOLO 8





L'Istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 4 (quattro) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n.108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 9

L'Istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, la tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.



In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 10

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 11

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero.

Restano confermati e comunque distinti i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti previsti nel presente accordo.

ARTICOLO 12



La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 13

Agli effetti del presente atto, il Ministero della Giustizia elegge il proprio domicilio in Roma via Arenula n.70 e l'Istituto delegatario - Ktesios S.p.A. - presso la propria sede legale in Roma.

ARTICOLO 14

La presente convenzione entra in vigore dal 1° gennaio 2009 e si intende valida fino al 31 dicembre 2010, con esclusione di tacito rinnovo.

ARTICOLO 15


Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, firmato e sottoscritto.


Roma, 18 dicembre 2008

Per il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità.


Il Direttore generale
(dott. Giuseppe Balsito)



Per la Ktesios S.p.A.

Il Procuratore speciale
(Dott. Marco Filippi)




Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione
Trattamento economico – giuridico del personale
di polizia penitenziaria

Roma, li

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni Generali del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione dell'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari

Ai Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
per Adulti

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo
"G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

Al Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio
e della Contabilità

LORO SEDI

Oggetto: Convenzione con la FIDITALIA S.p.A. – Via G. Silvia n 34 - 20149 Milano,
per la concessione di prestiti al personale dell'Amministrazione Penitenziaria,
con ritenuta di quote sullo stipendio.



GDAP-0031965-2009

PU-GDAP-2000-27/01/2009-0031965-2009

U
P.



Ministero della Giustizia

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 18/12/2008 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e la FIDITALIA S.p.A. valida fino al 31/12/2010, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione ribadisce, all'articolo 1, che **"...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ..."**.

Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito della ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.

Alla FIDITALIA S.p.A. sono stati confermati i seguenti codici meccanografici:

D1197 E D1218 per prestiti garantiti dall' INPDAP;

D1124 per prestiti in regime di convenzione;

D2340 per prestiti con garanzia assicurativa.

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti **addebiti per il responsabile del procedimento.**

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 8 della convenzione allegata il quale prevede " l'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 4 (quattro) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio" -. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. L'eventuale inadempimento di



Ministero della Giustizia

quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.”

I tassi in questione potranno essere verificati sul sito internet www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm.

Le direzioni, nell'osservare scrupolosamente le disposizioni impartite, vorranno segnalare al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità- Via Arenula 70 - 00186 Roma Fax: 0668892770 - Tel: 0668852960, eventuali irregolarità o violazioni della convenzione allegata.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti. -

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo DE PASCALIS



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità




Direzione Generale del Personale e della Formazione - D.A.P.
Ufficio II - Sezione II
Trattamento giuridico ed economico
L.go Luigi Daga, 3 - 00164 Roma

Direzione Generale per il Bilancio e della Contabilità - D.A.P.
Ufficio II
Adempimenti contabili
L.go Luigi Daga, 3 - 00164 Roma

Oggetto: Comunicazione stipula convenzioni per prestiti su delega.

Si comunica, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, che questa Direzione Generale ha proceduto alla stipula di apposita convenzione con le società di seguito indicate:

- **FIDITALIA S.p.A.**


IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe BELSITO)



Ministero della Giustizia

Il **Ministero della Giustizia** - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - codice fiscale 80184430587, di seguito denominato come "Amministrazione", nella persona del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta l'11/5/1946,

E


la **Fiditalia S.p.A.**, di seguito denominato come "Istituto", con sede legale in Via G. Silvia, 34 - 20149 Milano (codice fiscale e partita I.V.A. n. 08437820155) nella persona del Dott. Bonifazio Emanuele, nato a Genova il 01.6/1956 (C.F. BNFNNL56H01D969A), in qualità di Procuratore, giusta procura notarile del notaio Dott. ssa Zara in Milano

PREMESSO

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata;
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio;
- che i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde, altresì, per propria inadempienza nei confronti del delegatario dipendente da azioni giudiziarie sugli stipendi.

VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.P.R. 28 luglio 1950, n.895;
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria;
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
 - n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.46 prot. 164511 dell'8/8/1995 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.63 prot. 193711 del 6/10/1996 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 -Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
 - n. 1712/CRL/3620 del 19/11/2003 - Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità;
 - n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro;




1



- n. 13 prot. n. 34404 del 13/3/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 646 prot. n. 65838 del 13/4/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.
- Vista la legge 14 maggio 2005, n.80 art.13 bis;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.313 del 27/12/06;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.45 del 7/3/07;

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - si impegna ad operare le ritenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi degli artt. 34 e 54 dello stesso T.U. n.180/1950, così come modificati dall'art. 1 comma 137 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.


ARTICOLO 2

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del T.U. n. 180/1950 od altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

ARTICOLO 3

L'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c postale n. 58340704 ABI 07601 - CAB 12000 - CIN Z - IT 14, intestato all'Istituto Fidelity S.p.A. entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.



2



ARTICOLO 4

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a € 1,10 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di € 240,00.

Qualora, a decorrere dal secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a € 0,92 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto, sul c/c postale n. 11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cap. X - cap. 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 5

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

ARTICOLO 6

Le parti manifestano espressamente il proprio assenso affinché le delegazioni convenzionali possa avere anche una durata fino a 120 mesi.


La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro.

ARTICOLO 7

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

ARTICOLO 8

L'Istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che



3



garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 4 (quattro) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n.108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 9

L'Istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, la tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 10

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto.


ARTICOLO 11

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero.

Restano confermati e comunque distinti i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti previsti nel presente accordo.

ARTICOLO 12

La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Roma.



[Handwritten signature]
4



ARTICOLO 13

Agli effetti del presente atto, il Ministero della Giustizia elegge il proprio domicilio in Roma via Arenula n.70 e l'Istituto delegatario - Fiditalia S.p.A. - presso la propria sede legale in Milano.

ARTICOLO 14

La presente convenzione entra in vigore dal 1° gennaio 2009 e si intende valida fino al 31 dicembre 2010, con esclusione di tacito rinnovo.


ARTICOLO 15


Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, firmato e sottoscritto.


Roma, 18 dicembre 2008

Per il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità.


Il Direttore generale
(dott. Giuseppe Balsito)



Per la Fiditalia S.p.A.


Il Procuratore speciale
(Dott. Bonifazio Emanuele)



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione
Trattamento economico – giuridico del personale
di polizia penitenziaria

Roma, li

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni Generali del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione dell'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari

Ai Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
per Adulti

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo
"G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

Al Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio
e della Contabilità

LORO SEDI

Oggetto: Convenzione con la PLUSVALORE S.p.A., Via Cairoli n. 9 – 40121 Bologna,
per la concessione di prestiti al personale dell'Amministrazione Penitenziaria,
con ritenuta di quote sullo stipendio.



GDAP-0031960-2009

PU-GDAP-2000-27/01/2009-0031960-2009

V
P.



Ministero della Giustizia

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 16/12/2008 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e la PLUSVALORE S.p.A, valida fino al 31/12/2010, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione dispone, all'articolo 1, che **"...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ..."**.

Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito della ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.

Alla PLUSVALORE S.p.A sono stati confermati i seguenti codici meccanografici:

D1141 per prestiti in regime di convenzione;

D1127 per prestiti e/o mutui garantiti dall'INPDAP;

D2332 per cessioni del quinto dello stipendio assicurate.

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti **addebiti per il responsabile del procedimento.**

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 8 della convenzione allegata il quale prevede "L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 4 (quattro) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 – Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio" -.

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione



Ministero della Giustizia

occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione della presente convenzione, senza obbligo di preavviso".

I tassi in questione potranno essere verificati sul sito internet www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm.

Le Direzioni, nell'osservare scrupolosamente le disposizioni impartite, vorranno segnalare al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità- Via Arenula 70 - 00186 Roma (Fax: 0668892770 - Tel: 0668852960), eventuali irregolarità o violazioni della convenzione allegata.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti. -


IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo DE PASCALIS



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità



Direzione Generale del Personale e della Formazione - D.A.P.

Ufficio II – Sezione II

Trattamento giuridico ed economico

L.go Luigi Daga, 3 – 00164 Roma



Direzione Generale per il Bilancio e della Contabilità - D.A.P.

Ufficio II

Adempimenti contabili

L.go Luigi Daga, 3 – 00164 Roma

Oggetto: Comunicazione stipula convenzioni per prestiti su delega.

Si comunica, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, che questa Direzione Generale ha proceduto alla stipula di apposita convenzione con le società di seguito indicate:

- **PLUSVALORE S.p.A.**
- **BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.p.A.**

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe BELSITO)



Ministero della Giustizia

Il **Ministero della Giustizia** - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - codice fiscale 80184430587, di seguito denominato come "Amministrazione", nella persona del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta l'11/5/1946,

E

la **Plusvalore S.p.A.**, di seguito denominato come "Istituto", con sede legale in Bologna, Via Cairoli, 9 c.a.p. 40121 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 06213771006 nella persona della Sig.ra Nicoletta TAMBASCIA, nata a Benevento il 2/01/1973 C.F. TMBNLT73A42A783U, nominata procuratore speciale dell'Istituto alla firma della presente convenzione.

PREMESSO

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata;
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio;
- che i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde, altresì, per propria inadempienza nei confronti del delegatario dipendente da azioni giudiziarie sugli stipendi.

VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895;
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria;
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
 - n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.46 prot. 164511 dell'8/8/1995 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.63 prot. 193711 del 6/10/1996 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 -Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
 - n. 1712/CRL/3620 del 19/11/2003 - Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità;
 - n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;





- n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro;
- n. 13 prot. n. 34404 del 13/3/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 646 prot. n. 65838 del 13/4/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.
- Vista la legge 14 maggio 2005, n.80 art.13 bis;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.313 del 27/12/06;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.45 del 7/3/07;

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - si impegna ad operare le ritenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi degli artt. 34 e 54 dello stesso T.U. n.180/1950, così come modificati dall'art. 1 comma 137 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.

ARTICOLO 2

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del T.U. n. 180/1950 od altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

ARTICOLO 3

L'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c postale IBAN

IT79R0760102400000041050840, intestato all'Istituto delegatario, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

ARTICOLO 4

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a € 1,00 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di € 240,00.

Qualora, a decorrere dal secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a € 0,84 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto, sul c/c postale n. 11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cap. X - cap. 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 5

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

ARTICOLO 6

Le parti manifestano espressamente il proprio assenso affinché le delegazioni convenzionali possa avere anche una durata fino a 120 mesi.

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro.

ARTICOLO 7

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

ARTICOLO 8





L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 4 (quattro) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n.108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 9

L'istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, la tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 10

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 11

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero.

Restano confermati e comunque distinti i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti previsti nel presente accordo.

ARTICOLO 12

La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 13

Agli effetti del presente atto, il Ministero della Giustizia elegge il proprio domicilio in Roma via Arenula n.70 e l'Istituto delegatario - Plusvalore S.p.A. - presso la propria sede legale in Bologna.

ARTICOLO 14

La presente convenzione entra in vigore dal 1° gennaio 2009 e si intende valida fino al 31 dicembre 2010, con esclusione di tacito rinnovo.


ARTICOLO 15


Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, firmato e sottoscritto.


Roma, 16 DIC. 2008

Per il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità.


Il Direttore generale
(dott. Giuseppe Belsito)



Per la Plusvalore S.p.A.


Il Procuratore speciale
(Sig.ra Nicoletta Tambascia)



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Trattamento economico – giuridico del personale
di polizia penitenziaria
Roma, li



GDAP-0031953-2009

PU-GDAP-2000-27/01/2009-0031953-2009

v
B.

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni Generali del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione dell'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari

Ai Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
per Adulti

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo
"G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

Al Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio
e della Contabilità

LORO SEDI

Oggetto: Convenzione con la COMPASS S.p.A. – Foro Buonaparte, n. 10 - Milano, per
la concessione di prestiti al personale dell'Amministrazione Penitenziaria,
con ritenuta di quote sullo stipendio.



Ministero della Giustizia

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 15/12/2008 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e la COMPASS S.p.A. valida fino al 31/12/2010, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione ribadisce, all'articolo 1, che **"...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ..."**.

Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito della ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.

Alla COMPASS S.p.A. sono stati confermati i seguenti codici meccanografici:

D11A4 per prestiti garantiti dall' INPDAP ;

D11B6 per prestiti in regime di convenzione;

D2359 per prestiti con garanzia assicurativa.

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti **addebiti per il responsabile del procedimento.**

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 8 della convenzione allegata il quale prevede " l'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio" -. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. L'eventuale inadempimento di




Ministero della Giustizia

quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.”

I tassi in questione potranno essere verificati sul sito internet www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm.

Le direzioni, nell'osservare scrupolosamente le disposizioni impartite, vorranno segnalare al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità- Via Arenula 70 - 00186 Roma Fax: 0668892770 - Tel: 0668852960, eventuali irregolarità o violazioni della convenzione allegata.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti. -


IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo DE PASCALIS



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità



Direzione Generale del Personale e della Formazione - D.A.P.
Ufficio II – Sezione II
Trattamento giuridico ed economico
L.go Luigi Daga, 3 – 00164 Roma



Direzione Generale per il Bilancio e della Contabilità - D.A.P.
Ufficio II
Adempimenti contabili
L.go Luigi Daga, 3 – 00164 Roma

Oggetto: Comunicazione stipula convenzioni per prestiti su delega.

Si comunica, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, che questa Direzione Generale ha proceduto alla stipula di apposita convenzione con le società di seguito indicate:

- **COMPASS S.p.A.**

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe BELSITO)



Ministero della Giustizia

Il **Ministero della Giustizia** - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - codice fiscale 80184430587, di seguito denominato come "Amministrazione", nella persona del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta l'11/5/1946,

E

la **COMPASS S.p.A.**, di seguito denominato "Istituto", con sede legale in Milano, Foro Buonaparte, 10, codice fiscale e partita IVA n° 00864530159, n. iscrizione all'U.I.C. 432 nella persona della Dott.ssa Gabriella Bastelli, nata a Roma il 9/11/1956 C.F. BSTGRL56S49H501D, in qualità di Direttore della Direzione della Cessione del Quinto, delegata dall'Istituto alla firma della presente convenzione.

PREMESSO

- che l'Istituto intende concedere crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata.

- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio.

I suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde, altresì, per propria inadempienza nei confronti del delegatario dipendente da azioni giudiziarie sugli stipendi.

VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950;
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria;
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
 - n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.46 prot. 164511 dell'8/8/1995 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.63 prot. 193711 del 6/10/1996 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 -Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
 - n. 1712/CRL/3620 del 19/11/2003 – Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità;



- n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro;
- n. 13 prot. n. 34404 del 13/3/2006 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 646 prot. n. 65838 del 13/4/2006 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - si impegna ad operare le ritenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi degli artt. 34 e 54 dello stesso T.U. n.180/1950, così come modificati dall'art. 1 comma 137 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.

ARTICOLO 2

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del T.U. n. 180/1950 od altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

ARTICOLO 3

L'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul Conto Corrente bancario n. 100000063148 - ABI 03069 - CAB 01626 - Codice IBAN



IT68F0306901626100000063148, in essere presso la filiale della Banca Intesa San Paolo, Via Broletto 9/11 - 20121 Milano, intestato all'Istituto delegatario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

ARTICOLO 4

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a € 1,00 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di € 240,00.

Qualora, a decorrere dal secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a € 0,84 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto, sul c/c postale n. 11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cap. X - cap. 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 5

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

ARTICOLO 6

Le parti manifestano espressamente il proprio assenso affinché le delegazioni convenzionali possa avere anche una durata fino a 120 mesi.

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro.

ARTICOLO 7

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

ARTICOLO 8

L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 3 (tre) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n.108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 9

L'istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, la tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 10

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto.



ARTICOLO 11

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero.

Restano confermati e comunque distinti i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti previsti nel presente accordo.

ARTICOLO 12

La presente convenzione entra in vigore dal 1° gennaio 2009 e si intende valida fino al 31 dicembre 2010, con esclusione di tacito rinnovo.

ARTICOLO 13

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, firmato e sottoscritto.

Roma, 15 DIC. 2008

Per il **Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità.**

Il Direttore generale
(dott. Giuseppe BELSITO)



Per la **Compass S.p.A.**

Direttore Dir. Cessione del Quinto
(Dott. ssa Gabriella Bastetti)



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione
Trattamento economico – giuridico del personale
di polizia penitenziaria

Roma, li

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni Generali del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione dell'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari

Ai Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
per Adulti

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo
"G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

Al Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio
e della Contabilità

LORO SEDI

Oggetto: Convenzione con la NEOS BANCA S.p.A. – Via Indipendenza, n 2 – 40121
Bologna, per la concessione di prestiti al personale dell'Amministrazione
Penitenziaria, con ritenuta di quote sullo stipendio.



GDAP-0031940-2009

PU-GDAP-2000-27/01/2009-0031940-2009



Ministero della Giustizia

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 23/12/2008 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e la NEOS BANCA S.p.A. – valida fino al 31/12/2010, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione ribadisce, all'articolo 1, che “...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ...”.

Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito della ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.

Alla NEOS BANCA S.p.A. – sono stati confermati i seguenti codici meccanografici:

D1198 e D1219 per prestiti e/o mutui garantiti dall'INPDAP

D1156 per prestiti in regime di convenzione;

D2325 per prestiti con garanzia assicurativa;

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti **addebiti per il responsabile del procedimento.**

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 8 della convenzione allegata il quale prevede “ l'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 4 (quattro) punti percentuali al “tasso soglia”, così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 – Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria “Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio” -. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. L'eventuale inadempimento di




Ministero della Giustizia

quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.”

I tassi in questione potranno essere verificati sul sito internet www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm.

Le direzioni, nell'osservare scrupolosamente le disposizioni impartite, vorranno segnalare al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità- Via Arenula 70 - 00186 Roma Fax: 0668892770 - Tel: 0668852960, eventuali irregolarità o violazioni della convenzione allegata.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti. -


IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo DE PASCALIS



GDAP-0012874-2009

PE-GDAP-1a00-14/01/2009-0012874-2009

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità

↓
Direzione Generale del Personale e della Formazione - D.A.P.
Ufficio II – Sezione II
Trattamento giuridico ed economico
L.go Luigi Daga, 3 – 00164 Roma

Direzione Generale per il Bilancio e della Contabilità - D.A.P.
Ufficio II
Adempimenti contabili
L.go Luigi Daga, 3 – 00164 Roma

| |
|---|
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA SEGRETARIA GENERALE |
| 14 GEN. 2009 |
| N° |
| N° |

Oggetto: Comunicazione stipula convenzioni per prestiti su delega.

Si comunica, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, che questa Direzione Generale ha proceduto alla stipula di apposita convenzione con le società di seguito indicate:

- **NEOS BANCA S.p.A.**


IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe BELSITO)



Ministero della Giustizia

Il **Ministero della Giustizia** - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - codice fiscale 80184430587, di seguito denominato come "Amministrazione", nella persona del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta l'11/5/1946,

E


la **Neos Banca S.p.A.**, di seguito denominato come "Istituto", con sede in Bologna Via Indipendenza n°. 2 c.a.p. 40121 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 00306750373) nella persona del Sig. Gianpiero Meloni, nato a Roma il 12/3/62 (C.F. MLNGPR62C12H501T), delegata dalla società alla stipula della presente convenzione.

PREMESSO

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata;
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio;
- che i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde, altresì, per propria inadempienza nei confronti del delegatario dipendente da azioni giudiziarie sugli stipendi.

VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.P.R. 28 luglio 1950, n.895;
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria;
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
 - n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.46 prot. 164511 dell'8/8/1995 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.63 prot. 193711 del 6/10/1996 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 -Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
 - n. 1712/CRL/3620 del 19/11/2003 - Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità;
 - n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;





- n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro;
- n. 13 prot. n. 34404 del 13/3/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 646 prot. n. 65838 del 13/4/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.
- Vista la legge 14 maggio 2005, n.80 art.13 bis;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.313 del 27/12/06;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.45 del 7/3/07;

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - si impegna ad operare le ritenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi degli artt. 34 e 54 dello stesso T.U. n.180/1950, così come modificati dall'art. 1 comma 137 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.

ARTICOLO 2

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del T.U. n. 180/1950 od altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

ARTICOLO 3

L'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c postale n. 810408 ABI 7601



- CAB 2400 – IBAN IT 82576010240000000810408, intestato alla NEOS BANCA S.p.A., entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

ARTICOLO 4

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a € 1,10 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di € 240,00.

Qualora, a decorrere dal secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a € 0,92 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto, sul c/c postale n. 11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cap. X - cap. 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 5

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

ARTICOLO 6

Le parti manifestano espressamente il proprio assenso affinché le delegazioni convenzionali possa avere anche una durata fino a 120 mesi.

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro.

ARTICOLO 7

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

ARTICOLO 8





L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 4 (quattro) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n.108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 9

L'istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, la tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 10

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.


Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 11

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero.

Restano confermati e comunque distinti i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti previsti nel presente accordo.

ARTICOLO 12



4

La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 13

Agli effetti del presente atto, il Ministero della Giustizia elegge il proprio domicilio in Roma via Arenula n.70 e l'Istituto delegatario - Neos Banca S.p.A. - presso la propria sede legale in Bologna.

ARTICOLO 14

La presente convenzione entra in vigore dal 1° gennaio 2009 e si intende valida fino al 31 dicembre 2010, con esclusione di tacito rinnovo.

ARTICOLO 15

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, firmato e sottoscritto.


Roma, 23 Dicembre 2008

Per il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità.


Il Direttore generale
(dot. Giuseppe Belsito)



Per la Neos Banca S.p.A.


(Il Procuratore speciale)
(Sig. Gianpiero Meloni)



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione
Trattamento economico – giuridico del personale
di polizia penitenziaria
Roma, li

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni Generali del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione dell'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari

Ai Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
per Adulti

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo
"G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

Al Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio
e della Contabilità

LORO SEDI

Oggetto: Convenzione con la IDEA FINANZIARIA S.p.A. – Viale Umberto Tupini n.
102 – 00144 Roma, per la concessione di prestiti al personale
dell'Amministrazione Penitenziaria, con ritenuta di quote sullo stipendio.

. / .



GDAP-0031932-2009

PU-GDAP-2000-27/01/2009-0031932-2009

vs
p.



Ministero della Giustizia

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 22/12/2008 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e la IDEA FINANZIARIA S.p.A. – valida fino al 31/12/2010, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione ribadisce, all'articolo 1, che “...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ...”.

Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito della ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.

Alla IDEA FINANZIARIA S.p.A. – sono stati confermati i seguenti codici meccanografici:

D1108 per prestiti garantiti INPDAP;

D1148 per prestiti in regime di convenzione;

D2328 per prestiti con garanzia assicurativa;

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti **addebiti per il responsabile del procedimento.**

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 8 della convenzione allegata il quale prevede “ l'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 4 (quattro) punti percentuali al “tasso soglia”, così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 – Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria “Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio” -. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. L'eventuale inadempimento di




Ministero della Giustizia

quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.”

I tassi in questione potranno essere verificati sul sito internet www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm.

Le direzioni, nell'osservare scrupolosamente le disposizioni impartite, vorranno segnalare al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità- Via Arenula 70 - 00186 Roma Fax: 0668892770 - Tel: 0668852960, eventuali irregolarità o violazioni della convenzione allegata.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti. -


IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo DE PASCALIS



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità

↓
Direzione Generale del Personale e della Formazione - D.A.P.
Ufficio II – Sezione II
Trattamento giuridico ed economico
L.go Luigi Daga, 3 – 00164 Roma

Direzione Generale per il Bilancio e della Contabilità - D.A.P.
Ufficio II
Adempimenti contabili
L.go Luigi Daga, 3 – 00164 Roma



GDAP-0012865-2009

PE-GDAP-1a00-14/01/2009-0012865-2009

Oggetto: Comunicazione stipula convenzioni per prestiti su delega.

Si comunica, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, che questa Direzione Generale ha proceduto alla stipula di apposita convenzione con le società di seguito indicate:

- **IDEA FINANZIARIA S.p.A.**

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe BELSITO)



m_dg.D06.30/12/2008.0064090.0



Ministero della Giustizia

Il **Ministero della Giustizia** - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - codice fiscale 80184430587, di seguito denominato come "Amministrazione", nella persona del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta l'11/5/1946,

E

la **Idea Finanziaria S.p.A.**, di seguito denominato come "Istituto", con sede legale in Roma, Viale Umberto Tupini, n. 102 - c.a.p. 00144 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 02608970832 nella persona del Avv.to Gianluigi Casabona, nato a Milano il 15/01/1973 C.F. CSBGLG73A15F205T, in qualità di procuratore speciale della società per la firma della presente convenzione.

PREMESSO

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata;
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio;
- che i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde, altresì, per propria inadempienza nei confronti del delegatario dipendente da azioni giudiziarie sugli stipendi.

VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.P.R. 28 luglio 1950, n.895;
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria;
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
 - n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.46 prot. 164511 dell'8/8/1995 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.63 prot. 193711 del 6/10/1996 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 -Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
 - n. 1712/CRL/3620 del 19/11/2003 - Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità;
 - n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;





- n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro;
- n. 13 prot. n. 34404 del 13/3/2006 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 646 prot. n. 65838 del 13/4/2006 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.
- Vista la legge 14 maggio 2005, n.80 art.13 bis;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.313 del 27/12/06;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.45 del 7/3/07;

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - si impegna ad operare le ritenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi degli artt. 34 e 54 dello stesso T.U. n.180/1950, così come modificati dall'art. 1 comma 137 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.

ARTICOLO 2

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del T.U. n. 180/1950 od altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

ARTICOLO 3

L'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c postale n. 000049567514



ABI 07601 - CAB 03200 – check digit 31 presso Poste Italiane S.p.A., intestato all'Istituto delegatario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

ARTICOLO 4

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a € 1,10 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di € 240,00.

Qualora, a decorrere dal secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a € 0,92 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto, sul c/c postale n. 11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cap. X - cap. 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 5

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

ARTICOLO 6

Le parti manifestano espressamente il proprio assenso affinché le delegazioni convenzionali possa avere anche una durata fino a 120 mesi.

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro.

ARTICOLO 7

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

ARTICOLO 8



3



L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 4 (quattro) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n.108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 9

L'istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, la tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 10

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 11

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero.

Restano confermati e comunque distinti i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti previsti nel presente accordo.

ARTICOLO 12

La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 13

Agli effetti del presente atto, il Ministero della Giustizia elegge il proprio domicilio in Roma via Arenula n.70 e l'Istituto delegatario - Idea Finanziaria S.p.A. - presso la propria sede legale in Roma.

ARTICOLO 14

La presente convenzione entra in vigore dal 1° gennaio 2009 e si intende valida fino al 31 dicembre 2010, con esclusione di tacito rinnovo.

ARTICOLO 15

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.


Letto, firmato e sottoscritto.

Roma, 22 dicembre 2008

Per il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità.


Il Direttore generale
(dott. Giuseppe Belsito)

Per la Idea Finanziaria S.p.A.


Il Procuratore speciale
(Avv.to Gianluigi Casabona)





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione
Trattamento economico – giuridico del personale
di polizia penitenziaria
Roma, lì

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni Generali del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione dell'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari

Ai Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
per Adulti

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo
"G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

Al Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio
e della Contabilità

LORO SEDI

Oggetto: Convenzione con la DEUTSCHE BANK S.p.A. – PRESTITEMPO – Piazza
del Calendario, n 3 – 20126 Milano, per la concessione di prestiti al personale
dell'Amministrazione Penitenziaria, con ritenuta di quote sullo stipendio.



GDAP-0031923-2009

PU-GDAP-2000-27/01/2009-0031923-2009

v. f.



Ministero della Giustizia

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 30/12/2008 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e la DEUTSCHE BANK S.p.A. – Prestitempo - valida fino al 31/12/2010, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione ribadisce, all'articolo 1, che **“...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ...”**.

Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito della ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.

Alla DEUTSCHE BANK S.p.A. – Prestitempo - è stato confermato il seguente codice meccanografico:

D1134 per prestiti in regime di convenzione;

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti **addebiti per il responsabile del procedimento.**

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 8 della convenzione allegata il quale prevede “ l'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 4 (quattro) punti percentuali al “tasso soglia”, così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 – Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria “Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio” -. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. L'eventuale inadempimento di




Ministero della Giustizia

quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.”

I tassi in questione potranno essere verificati sul sito internet www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm.

Le direzioni, nell’osservare scrupolosamente le disposizioni impartite, vorranno segnalare al Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità– Via Arenula 70 – 00186 Roma Fax: 0668892770 – Tel: 0668852960, eventuali irregolarità o violazioni della convenzione allegata.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti. –



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo DE PASCALIS



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità*

Direzione Generale del Personale e della Formazione - D.A.P.
Ufficio II – Sezione II
Trattamento giuridico ed economico
L.go Luigi Daga, 3 – 00164 Roma

Direzione Generale per il Bilancio e della Contabilità - D.A.P.
Ufficio II
Adempimenti contabili
L.go Luigi Daga, 3 – 00164 Roma

Oggetto: Comunicazione stipula convenzioni per prestiti su delega.

Si comunica, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, che questa Direzione Generale ha proceduto alla stipula di apposita convenzione con le società di seguito indicate:

- **DEUTSCHE BANK S.P.A. - PRESTITEMPO**

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe BELSITO)





Ministero della Giustizia

Il **Ministero della Giustizia** - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - codice fiscale 80184430587, di seguito denominato come "Amministrazione", nella persona del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta l'11/5/1946,

E


la **Deutsche Bank S.p.A. - Prestitempo**, di seguito denominato come "Istituto", con sede legale in Milano, Piazza del Calendario, 3 c.a.p. 20126 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 01340740156 nella persona del Dott. Roberto Rossi, nato a Milano il 323/3/1970 C.F. RRSRRT70C23F205G ed il Dott. Maurizio Testa, nato a Roma il 23.7.1966 C.F. TSTMRZ66L23H501P, delegati dall'Istituto alla firma della presente convenzione.

PREMESSO

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata;
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio;
- che i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde, altresì, per propria inadempienza nei confronti del delegatario dipendente da azioni giudiziarie sugli stipendi.

VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.P.R. 28 luglio 1950, n.895;
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria;
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
- n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
- n.46 prot. 164511 dell'8/8/1995 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
- n.63 prot. 193711 del 6/10/1996 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
- n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 -Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 1712/CRL/3620 del 19/11/2003 - Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità;
- n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;



[Handwritten signature]



- n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro;
- n. 13 prot. n. 34404 del 13/3/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 646 prot. n. 65838 del 13/4/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.
- Vista la legge 14 maggio 2005, n.80 art.13 bis;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.313 del 27/12/06;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.45 del 7/3/07;

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - si impegna ad operare le ritenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi degli artt. 34 e 54 dello stesso T.U. n.180/1950, così come modificati dall'art. 1 comma 137 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.

ARTICOLO 2

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del T.U. n. 180/1950 od altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

ARTICOLO 3

L'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c bancario n. 000000820001

ABI 03104 - CAB 03220 – CIN ITA C CIN EUR 78, in essere presso la Deutsche Bank S.p.A., intestato all'Istituto delegatario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

ARTICOLO 4

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a € 1,10 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di € 240,00.

Qualora, a decorrere dal secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a € 0,92 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto, sul c/c postale n. 11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cap. X - cap. 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 5

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

ARTICOLO 6

Le parti manifestano espressamente il proprio assenso affinché le delegazioni convenzionali possa avere anche una durata fino a 120 mesi.

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro.

ARTICOLO 7

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.



ARTICOLO 8

L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 4 (quattro) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n.108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 9

L'istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, la tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 10

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto.



ARTICOLO 11

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero.

Restano confermati e comunque distinti i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti previsti nel presente accordo.

ARTICOLO 12

La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 13

Agli effetti del presente atto, il Ministero della Giustizia elegge il proprio domicilio in Roma via Arenula n.70 e l'Istituto delegatario - Deutsche Bank S.p.A. - Prestitempo - presso la propria sede legale in Milano.

ARTICOLO 14

La presente convenzione entra in vigore dal 1° gennaio 2009 e si intende valida fino al 31 dicembre 2010, con esclusione di tacito rinnovo.


ARTICOLO 15

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, firmato e sottoscritto.

Roma, 30 dicembre 2008

Per il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità.


Il Direttore generale
(dott. Giuseppe Belsito)

Per la Deutsche Bank S.p.A. - Prestitempo


I Procuratori speciali

(Dott. Roberto Rossi)



(Dott. Maurizio Testa)







Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione
Trattamento economico – giuridico del personale
di polizia penitenziaria

Roma, li

All'Ufficio del Capo del Dipartimento

Alle Direzioni Generali del Dipartimento

Alla Direzione dell'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari

Ai Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
per Adulti
(comprese le Case Mandamentali)

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo
"G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

Al Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio
e della Contabilità

LORO SEDI

Oggetto: UNICREDIT Consumer Financing – Operazione di cessione dei crediti -



GDAP-0031845-2009

PU-GDAP-2000-27/01/2009-0031845-2009

v. p.




Ministero della Giustizia

- 2 -

Per i provvedimenti di competenza, la società UNICREDIT Consumer Financing Bank S.p.A. ha comunicato che dalla data del 1/11/2008, è subentrata nella titolarità di tutti i contratti di cessione stipulati con la clientela da parte di Banca di Roma, Banco di Sicilia e Bipop Carire.

Al fine di agevolare l'operatività Unicredit Consumer Financing continuerà ad utilizzare Fineco Prestiti, - Unicredit Consumer Financing - per la gestione di contratti di cessione del quinto, come avvenuto in passato.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti. -


IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo DE PASCALIS



Ministero della Giustizia
 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione
 Trattamento economico –giuridico del personale
 di polizia penitenziaria

Roma, li



GDAP-0031904-2009

PU-GDAP-2000-27/01/2009-0031904-2009

V. f.

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
 dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni Generali del Dipartimento
 dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione dell'Istituto Superiore
 degli Studi Penitenziari

Ai Provveditorati Regionali
 dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
 per Adulti

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e
 Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
 Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo
 "G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

Al Dipartimento dell'Organizzazione
 Giudiziaria del Personale e dei Servizi
 Direzione Generale del Bilancio
 e della Contabilità

LORO SEDI

Oggetto: Convenzione con la BANCA POPOLARE PUGLIESE S.p.A., Via Provinciale per Martino n.5 – Parabita (LE), per la concessione di prestiti al personale dell'Amministrazione Penitenziaria, con ritenuta di quote sullo stipendio.



Ministero della Giustizia

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 11/12/2008 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e la BANCA POPOLARE PUGLIESE S.p.A. valida fino al 31/12/2010, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione ribadisce, all'articolo 1, che **"...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ..."**.

Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito della ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.

Alla BANCA POPOLARE PUGLIESE S.p.A. sono stati confermati i seguenti codici meccanografici:

D1178 per prestiti in regime di convenzione;

D2347 per prestiti con garanzia assicurativa.

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti **addebiti per il responsabile del procedimento.**

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 8 della convenzione allegata il quale prevede " l'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 4 (quattro) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 – Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio" -.




Ministero della Giustizia

eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione della presente convenzione, senza obbligo di preavviso."

I tassi in questione potranno essere verificati sul sito internet www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm.

Le direzioni, nell'osservare scrupolosamente le disposizioni impartite, vorranno segnalare al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità- Via Arenula 70 - 00186 Roma (Fax: 0668892770 - Tel: 0668852960), eventuali irregolarità o violazioni della convenzione allegata.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti. -


IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo DE PASCALIS



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità

Direzione Generale del Personale e della Formazione - D.A.P.

Ufficio II – Sezione II

Trattamento giuridico ed economico

L.go Luigi Daga, 3 – 00164 Roma



Direzione Generale per il Bilancio e della Contabilità - D.A.P.

Ufficio II

Adempimenti contabili

L.go Luigi Daga, 3 – 00164 Roma

Oggetto: Comunicazione stipula convenzioni per prestiti su delega.

Si comunica, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, che questa Direzione Generale ha proceduto alla stipula di apposita convenzione con le società di seguito indicate:

- **PLUSVALORE S.p.A.**
- **BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.p.A.**

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe BELSITO)





Ministero della Giustizia

Il **Ministero della Giustizia** - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - codice fiscale 80184430587, di seguito denominato come "Amministrazione", nella persona del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta l'11/5/1946,

E


la **Banca Popolare Pugliese S.C. p.A.**, di seguito denominato come "Istituto", con sede legale in Via Provinciale per Matino, n.5 - Parabita 73052 (LE) (codice fiscale e partita I.V.A. n. 02848590754) nella persona del Sig. Luigi Arigliano, nato a Brindisi il 14.10.1964 (C.F. RGLLGU64R14B180H), delegato dalla Società alla stipula.

PREMESSO

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata.
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio.
- che i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde, altresì, per propria inadempienza, da azioni giudiziarie sugli stipendi nei confronti del delegatario dipendente.

VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.P.R. 28 luglio 1950, n.895;
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria;
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
 - n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.46 prot. 164511 dell'8/8/1995 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.63 prot. 193711 del 6/10/1996 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 -Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
 - n. 1712/CRL/3620 del 19/11/2003 - Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità;
 - n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;



1


- n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro;
- n. 13 prot. n. 34404 del 13/3/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 646 prot. n. 65838 del 13/4/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.
- Vista la legge 14 maggio 2005, n.80 art.13 bis;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.313 del 27/12/06;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.45 del 7/3/07;

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - si impegna ad operare le ritenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi degli artt. 34 e 54 dello stesso T.U. n.180/1950, così come modificati dall'art. 1 comma 137 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.

ARTICOLO 2

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del T.U. n. 180/1950 od altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

ARTICOLO 3

L'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c bancario n. IT53F0526279749DK00068724048, in essere presso la Banca Popolare Pugliese, Filiale 6

(Digibank), Via Luzzatti, 8 Matino (LE) 73046, intestato all'Istituto delegatario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

ARTICOLO 4

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a € 1,00 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di € 240,00.

Qualora, a decorrere dal secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a € 0,84 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto, sul c/c postale n. 11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cap. X - cap. 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 5

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

ARTICOLO 6

Le parti manifestano espressamente il proprio assenso affinché le delegazioni convenzionali possa avere anche una durata fino a 120 mesi.

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro.

ARTICOLO 7

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

ARTICOLO 8

L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 4 (quattro) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n.108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 9

L'istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, la tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.



In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 10

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 11

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero.

Restano confermati e comunque distinti i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti previsti nel presente accordo.

ARTICOLO 12

La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 13

Agli effetti del presente atto, il Ministero della Giustizia elegge il proprio domicilio in Roma via Arenula n.70 e l'Istituto delegatario - Banca Popolare Pugliese S.C. p.A. - presso la propria sede legale in Parabita.

ARTICOLO 14

La presente convenzione entra in vigore dal 1° gennaio 2009 e si intende valida fino al 31 dicembre 2010, con esclusione di tacito rinnovo.


ARTICOLO 15

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.


Letto, firmato e sottoscritto.

Roma, 11 dicembre 2008

Per il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità.


Il Direttore generale
(dott. Giuseppe Belsito)

Per la Banca Popolare Pugliese S.C. p.A.


Il Procuratore speciale
(Sig. Luigi Arigliano)



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Trattamento economico – giuridico del personale
di polizia penitenziaria
Roma, li

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni Generali del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione dell'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari

Ai Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
per Adulti

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo
"G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

Al Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio
e della Contabilità

LORO SEDI

Oggetto: Convenzione con la CO.FI.MAR S.p.A. – Via Matteo Schilizzi, n 16 – 80137
Napoli, per la concessione di prestiti al personale dell'Amministrazione
Penitenziaria, con ritenuta di quote sullo stipendio.



GDAP-0031890-2009

PU-GDAP-2000-27/01/2009-0031890-2009

v. p.



Ministero della Giustizia

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 30/12/2008 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e la CO.FI.MAR S.p.A. – valida fino al 31/12/2010, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione ribadisce, all'articolo 1, che “...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ...”.

Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito della ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.

Alla CO.FI.MAR S.p.A. – sono stati confermati i seguenti codici meccanografici:

- D1166** per prestiti garantiti INPDAP;
- D1155** per prestiti in regime di convenzione;
- D2315** per prestiti con garanzia assicurativa;

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti **addebiti per il responsabile del procedimento.**

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 8 della convenzione allegata il quale prevede “ l'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 4 (quattro) punti percentuali al “tasso soglia”, così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 – Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria “Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio” -. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. L'eventuale inadempimento di




Ministero della Giustizia

quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.”

I tassi in questione potranno essere verificati sul sito internet www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm.

Le direzioni, nell'osservare scrupolosamente le disposizioni impartite, vorranno segnalare al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità- Via Arenula 70 - 00186 Roma Fax: 0668892770 - Tel: 0668852960, eventuali irregolarità o violazioni della convenzione allegata.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti. -


IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo DE PASCALIS



UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it



W. ...
...

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità



Direzione Generale del Personale e della Formazione - D.A.P.
Ufficio II – Sezione II
Trattamento giuridico ed economico
L.go Luigi Daga, 3 – 00164 Roma



| |
|---|
| DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA SEGRETARIA GENERALE |
| 14 GEN. 2009 |
| N° N° |

Direzione Generale per il Bilancio e della Contabilità - D.A.P.
Ufficio II
Adempimenti contabili
L.go Luigi Daga, 3 – 00164 Roma

Oggetto: Comunicazione stipula convenzioni per prestiti su delega.

Si comunica, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, che questa Direzione Generale ha proceduto alla stipula di apposita convenzione con le società di seguito indicate:

- **Co.Fi.Mar. S.P.A.**



GDAP-0012879-2009

PE-GDAP-1a00-14/01/2009-0012879-2009

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe BELSITO)

(Handwritten signature)



Ministero della Giustizia

Il **Ministero della Giustizia** - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - codice fiscale 80184430587, di seguito denominato come "Amministrazione", nella persona del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta l'11/5/1946,

E

la **Co.Fi.Mar S.p.A.**, di seguito denominato come "Istituto", con sede legale in Napoli, Via Matteo Schilizzi n. 16 c.a.p. 80137 - partita I.V.A. n. 05336800635 nella persona del Sig. **RUSSO Giovanni**, nato a Torre del Greco il 4 aprile 1945 C.F. RSSGNN45D04L259T, in qualità di Amministratore Delegato della Società.

PREMESSO

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata;
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio;
- che i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde, altresì, per propria inadempienza nei confronti del delegatario dipendente da azioni giudiziarie sugli stipendi.

VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.P.R. 28 luglio 1950, n.895;
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria;
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
- n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
- n.46 prot. 164511 dell'8/8/1995 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
- n.63 prot. 193711 del 6/10/1996 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
- n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 -Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 1712/CRL/3620 del 19/11/2003 - Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità;
- n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro;





- n. 13 prot. n. 34404 del 13/3/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 646 prot. n. 65838 del 13/4/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.
- Vista la legge 14 maggio 2005, n.80 art.13 bis;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.313 del 27/12/06;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.45 del 7/3/07;

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - si impegna ad operare le ritenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi degli artt. 34 e 54 dello stesso T.U. n.180/1950, così come modificati dall'art. 1 comma 137 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.

ARTICOLO 2

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, o del Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del T.U. n. 180/1950 od altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

ARTICOLO 3

L'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c bancario n. 4121754 ABI 2008 - CAB 03408 – IBAN IT 30 Y 02008 03408 000004121754, in essere presso la banca Unicredit S.p.A. – Ag. N. 8 Piazza Bovio – c.a.p. 80137, intestato all'Istituto CO.FI.MAR S.p.A. entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.





ARTICOLO 4

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a € 1,10 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di € 240,00.

Qualora, a decorrere dal secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a € 0,92 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto, sul c/c postale n. 11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cap. X - cap. 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 5

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

ARTICOLO 6

Le parti manifestano espressamente il proprio assenso affinché le delegazioni convenzionali possa avere anche una durata fino a 120 mesi.

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro.

ARTICOLO 7

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

ARTICOLO 8





L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 4 (quattro) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n.108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 9

L'istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, la tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 10

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 11

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero.

Restano confermati e comunque distinti i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti previsti nel presente accordo.

ARTICOLO 12





La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 13

Agli effetti del presente atto, il Ministero della Giustizia elegge il proprio domicilio in Roma via Arenula n.70 e l'Istituto delegatario - Co.Fi.Mar S.p.A.- presso la propria sede legale in Napoli.

ARTICOLO 14

La presente convenzione entra in vigore dal 1° gennaio 2009 e si intende valida fino al 31 dicembre 2010, con esclusione di tacito rinnovo.

ARTICOLO 15

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.


Letto, firmato e sottoscritto.

Roma, 30 dicembre 2008

Per il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità.


Il Direttore generale
(dott. Giuseppe Belsito)

Per la Co.Fi.Mar S.p.A.


Il legale rappresentante
(Sig. Giovanni Russo)





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione
 Trattamento economico –giuridico del personale
 di polizia penitenziaria

Roma, li



GDAP-0031880-2009

PU-GDAP-2000-27/01/2009-0031880-2009

v d.

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
 dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni Generali del Dipartimento
 dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione dell'Istituto Superiore
 degli Studi Penitenziari

Ai Provveditorati Regionali
 dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
 per Adulti

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e
 Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
 Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo
 "G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

Al Dipartimento dell'Organizzazione
 Giudiziaria del Personale e dei Servizi
 Direzione Generale del Bilancio
 e della Contabilità

LORO SEDI

Oggetto: Convenzione con la FINECO Prestiti S.p.A., Piazzale Durante Francesco n. 11
 – Milano, per la concessione di prestiti al personale dell'Amministrazione
 Penitenziaria, con ritenuta di quote sullo stipendio.

./.



Ministero della Giustizia

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 17/12/2008 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e la FINECO Prestiti S.p.A. valida fino al 31/12/2010, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione ribadisce, all'articolo 1, che **"...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ..."**.

Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito della ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.

Alla FINECO Prestiti S.p.A. sono stati confermati i seguenti codici meccanografici:

- D1114** per prestiti in regime di convenzione;
- D1189** per prestiti e/o mutui garantiti dall' INPDAP ;
- D2324** per prestiti con garanzia assicurativa.

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti **addebiti per il responsabile del procedimento.**

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 8 della convenzione allegata il quale prevede " l'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 4 (quattro) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 – Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio" -.




Ministero della Giustizia

eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione della presente convenzione, senza obbligo di preavviso."

I tassi in questione potranno essere verificati sul sito internet www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm.

Le direzioni, nell'osservare scrupolosamente le disposizioni impartite, vorranno segnalare al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità- Via Arenula 70 - 00186 Roma (Fax: 0668892770 - Tel: 0668852960), eventuali irregolarità o violazioni della convenzione allegata.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti. -


IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo DE PASCALIS



fine B.l.e
cont.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità



Direzione Generale del Personale e della Formazione - D.A.P.

Ufficio II - Sezione II
Trattamento giuridico ed economico
L.go Luigi Daga, 3 - 00164 Roma



Direzione Generale per il Bilancio e della Contabilità - D.A.P.

Ufficio II
Adempimenti contabili
L.go Luigi Daga, 3 - 00164 Roma

Oggetto: Comunicazione stipula convenzioni per prestiti su delega.

Si comunica, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, che questa Direzione Generale ha proceduto alla stipula di apposita convenzione con le società di seguito indicate:

- **FINECO Prestiti S.p.A.**



GDAP-0003832-2009

PE-GDAP-1a00-07/01/2009-0003832-2009

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe BELSITO)

19
01
0 P



Ministero della Giustizia


Il **Ministero della Giustizia** - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - codice fiscale 80184430587, di seguito denominato come "Amministrazione", nella persona del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta l'11/5/1946,

E

la **FINECO Prestiti S.p.A.**, di seguito denominato come "Istituto", con sede legale in Milano, Piazzale Durante francese, 11 - c.a.p. 20131 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 04015520267 nella persona del Dott. Renato Giulio Amato, nato a Roma il 07/12/59 C.F. MTARTG59T07H501S, delegato dall'Istituto alla firma della presente convenzione.

PREMESSO

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata;
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio;
- che i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde, altresì, per propria inadempienza nei confronti del delegatario dipendente da azioni giudiziarie sugli stipendi.



VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.P.R. 28 luglio 1950, n.895;
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria;
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
- n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
- n.46 prot. 164511 dell'8/8/1995 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
- n.63 prot. 193711 del 6/10/1996 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
- n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 -Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 1712/CRL/3620 del 19/11/2003 - Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità;
- n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro;



- n. 13 prot. n. 34404 del 13/3/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 646 prot. n. 65838 del 13/4/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.
- Vista la legge 14 maggio 2005, n.80 art.13 bis;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.313 del 27/12/06;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.45 del 7/3/07;

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - si impegna ad operare le ritenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi degli artt. 34 e 54 dello stesso T.U. n.180/1950, così come modificati dall'art. 1 comma 137 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.

ARTICOLO 2

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del T.U. n. 180/1950 od altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

ARTICOLO 3

L'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c bancario n. 88888888 ABI 03015 - CAB 03200, in essere presso la Banca Fineco, intestato all'Istituto delegatario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.



ARTICOLO 4

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a € 1,00 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di € 240,00.

Qualora, a decorrere dal secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a € 0,84 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto, sul c/c postale n. 11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cap. X - cap. 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 5

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

ARTICOLO 6


Le parti manifestano espressamente il proprio assenso affinché le delegazioni convenzionali possa avere anche una durata fino a 120 mesi.

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro.

ARTICOLO 7

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

ARTICOLO 8





L'Istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 4 (quattro) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n.108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 9

L'Istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, la tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 10

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 11

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero.

Restano confermati e comunque distinti i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti previsti nel presente accordo.

ARTICOLO 12



La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 13

Agli effetti del presente atto, il Ministero della Giustizia elegge il proprio domicilio in Roma via Arenula n.70 e l'Istituto delegatario - Fineco S.p.A. - presso la propria sede legale in Milano.

ARTICOLO 14

La presente convenzione entra in vigore dal 1° gennaio 2009 e si intende valida fino al 31 dicembre 2010, con esclusione di tacito rinnovo.


ARTICOLO 15

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.


Letto, firmato e sottoscritto.


Roma, 17 DIC. 2008

Per il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità.


Il Direttore generale
(dott. Giuseppe Belsito)

Per la FINECO Prestiti S.p.A.


PER L'amministratore delegato
(Dott. Renato Giulio Amato)





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione
Trattamento economico –giuridico del personale
di polizia penitenziaria

Roma, li



GDAP-0031880-2009

PU-GDAP-2000-27/01/2009-0031880-2009

v d.

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni Generali del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione dell'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari

Ai Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
per Adulti

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo
"G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

Al Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio
e della Contabilità

LORO SEDI

Oggetto: Convenzione con la FINECO Prestiti S.p.A., Piazzale Durante Francesco n. 11
– Milano, per la concessione di prestiti al personale dell'Amministrazione
Penitenziaria, con ritenuta di quote sullo stipendio.

./.



Ministero della Giustizia

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 17/12/2008 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e la FINECO Prestiti S.p.A. valida fino al 31/12/2010, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione ribadisce, all'articolo 1, che **"...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ..."**.

Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito della ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.

Alla FINECO Prestiti S.p.A. sono stati confermati i seguenti codici meccanografici:

- D1114** per prestiti in regime di convenzione;
- D1189** per prestiti e/o mutui garantiti dall' INPDAP ;
- D2324** per prestiti con garanzia assicurativa.

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti **addebiti per il responsabile del procedimento.**

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 8 della convenzione allegata il quale prevede " l'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 4 (quattro) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 – Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio" -.




Ministero della Giustizia

eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione della presente convenzione, senza obbligo di preavviso."

I tassi in questione potranno essere verificati sul sito internet www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm.

Le direzioni, nell'osservare scrupolosamente le disposizioni impartite, vorranno segnalare al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità- Via Arenula 70 - 00186 Roma (Fax: 0668892770 - Tel: 0668852960), eventuali irregolarità o violazioni della convenzione allegata.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti. -


 IL DIRETTORE GENERALE
 Dr. Massimo DE PASCALIS



UILPA Penitenziari
www.polpenuil.it

*Acq. B.l.e
Cont.*



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità*

Direzione Generale del Personale e della Formazione - D.A.P.

Ufficio II - Sezione II
Trattamento giuridico ed economico
L.go Luigi Daga, 3 - 00164 Roma

Direzione Generale per il Bilancio e della Contabilità - D.A.P.

Ufficio II
Adempimenti contabili
L.go Luigi Daga, 3 - 00164 Roma



Oggetto: Comunicazione stipula convenzioni per prestiti su delega.

Si comunica, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, che questa Direzione Generale ha proceduto alla stipula di apposita convenzione con le società di seguito indicate:

- **FINECO Prestiti S.p.A.**



GDAP-0003832-2009

PE-GDAP-1a00-07/01/2009-0003832-2009

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe BELSITO)

*19
01
0 P*




Ministero della Giustizia

Il **Ministero della Giustizia** - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - codice fiscale 80184430587, di seguito denominato come "Amministrazione", nella persona del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta l'11/5/1946,

E

la **FINECO Prestiti S.p.A.**, di seguito denominato come "Istituto", con sede legale in Milano, Piazzale Durante francese, 11 - c.a.p. 20131 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 04015520267 nella persona del Dott. Renato Giulio Amato, nato a Roma il 07/12/59 C.F. MTARTG59T07H501S, delegato dall'Istituto alla firma della presente convenzione.

PREMESSO



- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata;
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio;
- che i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde, altresì, per propria inadempienza nei confronti del delegatario dipendente da azioni giudiziarie sugli stipendi.

VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.P.R. 28 luglio 1950, n.895;
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria;
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
- n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
- n.46 prot. 164511 dell'8/8/1995 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
- n.63 prot. 193711 del 6/10/1996 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
- n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 -Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 1712/CRL/3620 del 19/11/2003 - Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità;
- n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro;



- n. 13 prot. n. 34404 del 13/3/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 646 prot. n. 65838 del 13/4/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.
- Vista la legge 14 maggio 2005, n.80 art.13 bis;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.313 del 27/12/06;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.45 del 7/3/07;

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - si impegna ad operare le ritenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi degli artt. 34 e 54 dello stesso T.U. n.180/1950, così come modificati dall'art. 1 comma 137 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.

ARTICOLO 2

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del T.U. n. 180/1950 od altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

ARTICOLO 3

L'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c bancario n. 88888888 ABI 03015 - CAB 03200, in essere presso la Banca Fineco, intestato all'Istituto delegatario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

ARTICOLO 4

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a € 1,00 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di € 240,00.

Qualora, a decorrere dal secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a € 0,84 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto, sul c/c postale n. 11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cap. X - cap. 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 5

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

ARTICOLO 6


Le parti manifestano espressamente il proprio assenso affinché le delegazioni convenzionali possa avere anche una durata fino a 120 mesi.

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro.

ARTICOLO 7

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

ARTICOLO 8





L'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 4 (quattro) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n.108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 9

L'istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, la tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 10

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 11

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero.

Restano confermati e comunque distinti i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti previsti nel presente accordo.

ARTICOLO 12

La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 13

Agli effetti del presente atto, il Ministero della Giustizia elegge il proprio domicilio in Roma via Arenula n.70 e l'Istituto delegatario - Fineco S.p.A. - presso la propria sede legale in Milano.

ARTICOLO 14

La presente convenzione entra in vigore dal 1° gennaio 2009 e si intende valida fino al 31 dicembre 2010, con esclusione di tacito rinnovo.

ARTICOLO 15

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.


Letto, firmato e sottoscritto.


Roma, 17 DIC. 2008

Per il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità.


Il Direttore generale
(dott. Giuseppe Belsito)

Per la FINECO Prestiti S.p.A.


PER L'amministratore delegato
(Dott. Renato Giulio Amato)





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Trattamento economico – giuridico del personale

di polizia penitenziaria

Roma, li



GDAP-0031912-2009

PU-GDAP-2000-27/01/2009-0031912-2009

V.

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione PenitenziariaAlle Direzioni Generali del Dipartimento
dell'Amministrazione PenitenziariaAlla Direzione dell'Istituto Superiore
degli Studi PenitenziariAi Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione PenitenziariaAlle Direzioni degli Istituti Penitenziari
per AdultiAlle Direzioni delle Scuole di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
Personale dell'Amministrazione PenitenziariaAlla Direzione del Centro Amministrativo
"G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

Al Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio
e della Contabilità**LORO SEDI**

Oggetto: Convenzione con la KENT FINANZIARIA S.r.l., Via Ludovisi, n.16 – 00187
Roma, per la concessione di prestiti al personale dell'Amministrazione
Penitenziaria, con ritenuta di quote sullo stipendio.



Ministero della Giustizia

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 16/12/2008 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e la KENT FINANZIARIA S.r.l., valida fino al 31/12/2010, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione ribadisce, all'articolo 1, che "...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ...".

Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito della ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.

Alla KENT FINANZIARIA S.r.l. sono stati confermati i seguenti codici meccanografici:

D1121 per prestiti in regime di convenzione;

D1221 e D1160 per prestiti e/o mutui garantiti dall'INPDAP;

D2330 per prestiti con garanzia assicurativa.

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti **addebiti per il responsabile del procedimento.**

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 8 della convenzione allegata il quale prevede " l'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 4 (quattro) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio" -.

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione




Ministero della Giustizia

occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione della presente convenzione, senza obbligo di preavviso".

I tassi in questione potranno essere verificati sul sito internet www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm.

Le Direzioni, nell'osservare scrupolosamente le disposizioni impartite, vorranno segnalare al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità- Via Arenula 70 - 00186 Roma (Fax: 0668892770 - Tel: 0668852960), eventuali irregolarità o violazioni della convenzione allegata.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti. -


IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo DE PASCALIS



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità*



Direzione Generale del Personale e della Formazione - D.A.P.
Ufficio II - Sezione II
Trattamento giuridico ed economico
L.go Luigi Daga, 3 - 00164 Roma



Direzione Generale per il Bilancio e della Contabilità - D.A.P.
Ufficio II
Adempimenti contabili
L.go Luigi Daga, 3 - 00164 Roma

Oggetto: Comunicazione stipula convenzioni per prestiti su delega.

Si comunica, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, che questa Direzione Generale ha proceduto alla stipula di apposita convenzione con le società di seguito indicate:

- **KENT S.p.A.**

20/01/09

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe BELSITO)



GDAP-0003831-2009

PE-GDAP-1a00-07/01/2009-0003831-2009



Ministero della Giustizia

Il **Ministero della Giustizia** - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - codice fiscale 80184430587, di seguito denominato come "Amministrazione", nella persona del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta l'11/5/1946,

E

la **Kent Finanziaria S.r.l.**, di seguito denominato come "Istituto", con sede legale in Roma, Via Ludovisi, 16 c.a.p. 00187 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 00683380588) nella persona del Rag. Carlo Faticanti, nato a Roma il 7 aprile 1940 (C.F. FTC CRL 40D17H5011), in qualità di Presidente e legale rappresentante.

PREMESSO

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata;
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio;
- che i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde, altresì, per propria inadempienza nei confronti del delegatario dipendente da azioni giudiziarie sugli stipendi.

VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.P.R. 28 luglio 1950, n.895;
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria;
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
- n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
- n.46 prot. 164511 dell'8/8/1995 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
- n.63 prot. 193711 del 6/10/1996 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
- n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 -Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 1712/CRL/3620 del 19/11/2003 - Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità;
- n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro;





- n. 13 prot. n. 34404 del 13/3/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 646 prot. n. 65838 del 13/4/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.
- Vista la legge 14 maggio 2005, n.80 art.13 bis;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.313 del 27/12/06;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.45 del 7/3/07;

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - si impegna ad operare le ritenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi degli artt. 34 e 54 dello stesso T.U. n.180/1950, così come modificati dall'art. 1 comma 137 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.

ARTICOLO 2

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del T.U. n. 180/1950 od altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

ARTICOLO 3

L'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c postale n. 34219006 intestato all'Istituto KENT FINANZIARIA S.r.l., entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.



ARTICOLO 4

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a € 1,00 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di € 240,00.

Qualora, a decorrere dal secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a € 0,84 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto, sul c/c postale n. 11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cap. X - cap. 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 5

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

ARTICOLO 6

Le parti manifestano espressamente il proprio assenso affinché le delegazioni convenzionali possa avere anche una durata fino a 120 mesi.

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro.

ARTICOLO 7

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

ARTICOLO 8

L'Istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che



garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 4 (quattro) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n.108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 9

L'Istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, la tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 10

Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 11

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero.

Restano confermati e comunque distinti i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti previsti nel presente accordo.

ARTICOLO 12

La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Roma.



ARTICOLO 13

Agli effetti del presente atto, il Ministero della Giustizia elegge il proprio domicilio in Roma via Arenula n.70 e l'Istituto delegatario - Kent Finanziaria S.r.l. - presso la propria sede legale in Roma.

ARTICOLO 14

La presente convenzione entra in vigore dal 1° gennaio 2009 e si intende valida fino al 31 dicembre 2010, con esclusione di tacito rinnovo.


ARTICOLO 15

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.


Letto, firmato e sottoscritto.

Roma, 16 DIC. 2008

Per il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità.


Il Direttore generale
(dott. Giuseppe Belsito)

Per la Kent Finanziaria S.r.l.


Il Legale rappresentante
(Rag. Carlo FATICANTI)



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione
Trattamento economico – giuridico del personale
di polizia penitenziaria
Roma, li



GDAP-0032002-2009

PU-GDAP-2000-27/01/2009-0032002-2009

v.c.f.

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni Generali del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione dell'Istituto Superiore
degli Studi Penitenziari

Ai Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
per Adulti

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del
Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alla Direzione del Centro Amministrativo
"G. Altavista"

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

Al Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio
e della Contabilità

LORO SEDI

Oggetto: Convenzione con la UNIFIN S.p.A., Strada Maggiore n. 47 – 40125 Bologna,
per la concessione di prestiti al personale dell'Amministrazione Penitenziaria,
con ritenuta di quote sullo stipendio.



Ministero della Giustizia

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette, in allegato, la convenzione stipulata in data 15/12/2008 tra il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità e la UNIFIN S.p.A. valida fino al 31/12/2010, con esclusione di tacito rinnovo.

La convenzione in questione ribadisce, all'articolo 1, che **"...la delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili ..."**.

Pertanto, tutte le nuove delegazioni potranno essere accolte a seguito della ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per le eventuali precedenti delegazioni.

Alla UNIFIN S.p.A. sono stati confermati i seguenti codici meccanografici:

D1117 per prestiti in regime di convenzione;

D1228 e R1186 per prestiti e/o mutui garantiti dall'INPDAP;

D2336 per prestiti con garanzia assicurativa.

E' assolutamente vietato sia l'uso promiscuo di tali codici, che l'impiego di codici relativi ad altro oggetto, in quanto le operazioni di trattenuta e versamento di quote di prestito in regime di convenzione sono a titolo oneroso per la società convenzionata, pertanto l'importo dell'onere da pagare annualmente viene rilevato presso il CED di questo Dipartimento sulla base dei codici assegnati per tale tipo di operazioni.

La mancata utilizzazione dei codici assegnati alle operazioni in convenzione determinerebbe un ingiusto profitto per la società, e conseguenti **addebiti per il responsabile del procedimento.**

Si richiama, in particolare, l'attenzione all'articolo 8 della convenzione allegata il quale prevede " l'istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria e/o mediatori, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 4 (quattro) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio" -. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento. L'eventuale inadempimento di



Ministero della Giustizia

quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.”

I tassi in questione potranno essere verificati sul sito internet www.uic.it/it/antiriciclaggio/altro/usura/griglie.htm.

Le direzioni, nell'osservare scrupolosamente le disposizioni impartite, vorranno segnalare al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità- Via Arenula 70 - 00186 Roma Fax: 0668892770 - Tel: 0668852960, eventuali irregolarità o violazioni della convenzione allegata.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile è pregato di diramare la presente agli istituti e servizi dipendenti. -

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo DE PASCALIS



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità



Direzione Generale del Personale e della Formazione - D.A.P.
Ufficio II - Sezione II
Trattamento giuridico ed economico
L.go Luigi Daga, 3 - 00164 Roma



Direzione Generale per il Bilancio e della Contabilità - D.A.P.
Ufficio II
Adempimenti contabili
L.go Luigi Daga, 3 - 00164 Roma

Oggetto: Comunicazione stipula convenzioni per prestiti su delega.

Si comunica, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, che questa Direzione Generale ha proceduto alla stipula di apposita convenzione con le società di seguito indicate:

- **UNIFIN S.p.A.**
- **FAST FINANCIAL ITALIA S.p.A.**

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe BELSITO)



Ministero della Giustizia

Il **Ministero della Giustizia** - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - codice fiscale 80184430587, di seguito denominato come "Amministrazione", nella persona del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, Dott. Giuseppe Belsito, nato a Gaeta l'11/5/1946,

E

la **Unifin S.p.A.**, di seguito denominato come "Istituto", con sede legale in Bologna, Strada Maggiore n. 47 c.a.p. 40125 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 00317760379 nella persona del Sig. Giancarlo Santini, nato a Bologna il 12/4/1941 C.F. SNTGCR41D12A944U, in qualità di procuratore speciale dell'Istituto alla firma della presente convenzione.

PREMESSO

- che l'Istituto concede crediti ai dipendenti del Ministero della Giustizia, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata;
- che oggetto della presente convenzione sono le cosiddette "delegazioni assimilate" alle operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio;
- che i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione che non risponde, altresì, per propria inadempienza nei confronti del delegatario dipendente da azioni giudiziarie sugli stipendi.

VISTE

- visto il D.P.R. 180 del 5/1/1950 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D.P.R. 28 luglio 1950, n.895;
- viste le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria;
- viste le seguenti circolari in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici:
 - n.29 prot. 124962 dell'11/3/1998 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.46 prot. 164511 dell'8/8/1995 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.63 prot. 193711 del 6/10/1996 - Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.37 prot. 0101525 del 5/9/2003 -Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
 - n. 1712/CRL/3620 del 19/11/2003 - Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità;
 - n.21 prot. 69349 del 03/06/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
 - n.554 prot. 168383 del 29/07/2005 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro;





- n. 13 prot. n. 34404 del 13/3/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- n. 646 prot. n. 65838 del 13/4/2006 – Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.
- Vista la legge 14 maggio 2005, n.80 art.13 bis;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.313 del 27/12/06;
- Visto il decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.45 del 7/3/07;

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO 1

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - si impegna ad operare le ritenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal fondo di cui all'art. 16 o comunque garantite, ai sensi degli artt. 34 e 54 dello stesso T.U. n.180/1950, così come modificati dall'art. 1 comma 137 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si rappresenta quindi, in tal senso, che la quota relativa all'istituto della delegazione, deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore delle suddette società.

ARTICOLO 2

L'effettuazione delle trattenute e dei versamenti delle somme di cui al precedente articolo verranno eseguite direttamente dall'Amministrazione mediante i propri uffici ovvero dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e Finanze, al fine di provvedere alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica o cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del T.U. n. 180/1950 od altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

ARTICOLO 3

L'Amministrazione si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti sul c/c postale n. 363408 IT 56 R 03226 16500 000000376426, intestato all'Istituto delegatario, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.



ARTICOLO 4

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione stessa o dalle competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia e Finanze, a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe attivate nell'anno. Per ogni delega l'onere è pari al doppio dell'importo applicato dalle Poste italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente pari a € 1,00 x 12 mensilità x 2).

All'atto della stipula della presente convenzione, l'Istituto in parola si impegna a produrre attestazione del versamento eseguito, a titolo di acconto, per il primo anno di validità, per importo di € 240,00.

Qualora, a decorrere dal secondo anno di validità della convenzione, il numero di delegazioni già in atto risulti superiore a 100, fermo restando l'onere di cui al primo capoverso del presente articolo per le deleghe di nuova attivazione, l'onere viene ridotto a € 0,84 mensili.

Le suddette somme dovranno essere versate a cura dell'Istituto, sul c/c postale n. 11283017 "dedicato", intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere successivamente introitate in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, cap. X - cap. 3378.

L'attestazione di versamento deve essere trasmessa alla Direzione Centrale di cui in premessa, a pena della sospensione delle ritenute e dei relativi versamenti nonché della risoluzione unilaterale della convenzione senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 5

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intende rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione o Ufficio che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

ARTICOLO 6

Le parti manifestano espressamente il proprio assenso affinché le delegazioni convenzionali possa avere anche una durata fino a 120 mesi.

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in caso di chiusura della partita di spesa, con passaggio dell'onere di corrispondere la retribuzione ad Ente diverso dal contraente Ministero o dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari. In caso di passaggio della partita di spesa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta verrà proseguita a cura della competente Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro.

ARTICOLO 7

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

ARTICOLO 8

L'Istituto si impegna a garantire, anche per l'attività espletata tramite i propri agenti in attività finanziaria, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che



garantiscono un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 4 (quattro) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n.108 - Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessione del quinto dello Stipendio".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento, dovranno quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento di quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 9

L'Istituto, a pena della risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile - luglio - ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, la tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

In eventuale sostituzione della tabella relativa ai dati testé elencati, dovrà pervenire copia di ogni singolo contratto stipulato con dipendenti di questa Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 10



Nel periodo di vigenza contrattuale, l'Istituto si impegna a comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto della Società, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Il mancato adempimento a tale impegno entro il termine improrogabile di un mese costituisce motivo di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 11

La validità della presente convenzione si intende estesa a tutti gli effetti al personale dipendente dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) di questo Dicastero.

Restano confermati e comunque distinti i relativi codici di debito assegnati da ciascun Dipartimento come anche i successivi adempimenti previsti nel presente accordo.

ARTICOLO 12

La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 13

Agli effetti del presente atto, il Ministero della Giustizia elegge il proprio domicilio in Roma via Arenula n.70 e l'Istituto delegatario - Unifin S.p.A. - presso la propria sede legale in Bologna.

ARTICOLO 14

La presente convenzione entra in vigore dal 1° gennaio 2009 e si intende valida fino al 31 dicembre 2010, con esclusione di tacito rinnovo.


ARTICOLO 15

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, firmato e sottoscritto.

Roma, 15 DIC. 2008

Per il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità.


Il Direttore generale
(dott. Giuseppe Belsito)

Per la Unifin S.p.A.



Il Procuratore speciale
(Sig. Giancarlo SANTINI)

